SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. **220.**

Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

01G0275

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2001.

Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

01A6323

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. **217.**

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della sanità;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.».

Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni generali)*. — 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell'interno;

2) Ministero della giustizia;

3) Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Ministero delle attività produttive;

5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero della difesa;

3) Ministero delle comunicazioni;

4) Ministero della sanità;

5) Ministero per i beni e le attività culturali.».

Art. 3.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

Art. 4.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera *c)*.

Art. 5.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: «e del Ministero delle comunicazioni».

Art. 6.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il capo VI è inserito il seguente: «capo VI-*bis* Ministero delle comunicazioni.».

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-*bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.

Art. 32-*ter (Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

Art. 32-*quater (Ordinamento)*. — 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa pre-vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuta nel decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Art. 32-*quinquies (Agenzia per le comunicazioni)*. — 1. È istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spetta all'Agenzia:

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

3. Sono soppresse tutte le strutture ministeriali che svolgono le attività demandate all'Agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.».

Art. 7.

1. La rubrica del Capo X del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente:

«Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 8.

1. l commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

«1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell' adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.».

Art. 9.

1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere *a)* e *b)*.

Art. 10.

1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11.».

Art. 11.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo X è istituito il seguente: «Capo X-*bis* Ministero della sanità.».

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-*bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero della sanità.

2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari e regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 47-*ter (Aree funzionali).* — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 47-*quater (Ordinamento).* — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47.

2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Art. 12.

1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ultimo periodo, le parole: «all'intera area di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad aree o progetti di competenza».

Art. 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, possono essere attribuiti anche a dipendenti pubblici di qualsiasi ordine, grado e qualifica, appartenenti a qualsiasi Amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In tal caso essi sono collocati, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, fuori ruolo o in aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. **218.**

Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'articolo 15 del predetto decreto recante disposizioni in materia di vendite staordinarie, ed in particolare il comma 8, il quale prevede che ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 15, comma 9, del predetto decreto il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite sottocosto tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive;

Considerato che i diversi incontri promossi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le parti interessate non hanno consentito di pervenire alla definizione dei codici di autoregolamentazione di cui sopra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;

Visti i pareri del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti espressi in data 16 febbraio 1999 e 5 luglio 2000;

Visti i pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 21897 del 18 giugno 1998, n. 31819 del 29 ottobre 1999 e n. 37946 del 28 dicembre 2000;

Visto il parere della Conferenza Unificata reso nella seduta del 20 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 11 gennaio 2001 e 10 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disciplina delle vendite sottocosto

1. Nel presente regolamento si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

3. Ai fini del comma 2 per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

4. La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

5. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

6. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal presente decreto.

7. Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

8. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.

9. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.

Art. 2.

Ammissibilità

1. È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:

a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

2. È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

3. Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 3.

Obblighi di informazione al consumatore

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *e);*

b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

2. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.

3. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

Art. 4.

Monitoraggio vendite sottocosto

1. L'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 114 del 1998, effettua il monitoraggio degli effetti del presente regolamento sul sistema distributivo. Alle riunioni dell'Osservatorio Nazionale in materia di sottocosto partecipa un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, e un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni imprenditoriali dell'industria maggiormente rappresentative.

2. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze del monitoraggio relative al primo anno di vigenza delle disposizioni del presente decreto, al fine della verifica dell'efficacia delle medesime, entro novanta giorni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette, a fini conoscitivi, le predette risultanze al Parlamento.

Art. 5.

Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992.

2. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta ferma altresì, la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice civile.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 64

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo: Il testo dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la «Riforma della disciplina relativa al settore commercio» a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998.

— Il testo dell'art. 15, commi 8 e 9, della legge 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:

«8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'art. 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionarori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, commi 2 e 3.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.».

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:

«7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.».

Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali, con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».

— Il testo dell'art 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:

«1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1992.

Nota all'art. 2:

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante : «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo n. 114/1998 è il seguente:

«5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.».

L'argomento del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, è riportato in note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *g)*, del citato decreto legislativo n. 114/1998 è il seguente:

«1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) - f) omissis;

g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituto presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

— Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

«Art. 10 *(Autorità garante della concorrenza e del mercato).* — 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e di quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di Cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto Autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

Sulle procedure istruttorie di cui al presente comma, vedi il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, riportato al n. G/VI.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114/1998, è il seguente:

«3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.».

— Il testo dell'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 114/1998, è il seguente:

«2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.».

Note all'art. 6:

L'argomento del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, è riportato in note all'art. 1.

Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 287/1990, è il seguente:

«Art. 3 *(Abuso di posizione dominante).* — 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di aquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.».

Il testo dell'art. 2598, comma primo, numero 3, del codice civile è il seguente:

«Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [c.c. 2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [c.c. 2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) - 2) omissis;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [c.c. 1175, 2599, 2600].».

01G0278

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2001, n. **219.**

Regolamento di modifica del decreto 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante «norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco»;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie;

Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante modificazioni ed integrazioni al predetto decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174;

Considerata l'opportunità di modificare il predetto regolamento n. 231 del 2000, allo scopo di rettificarne una disposizione viziata da errore materiale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 dicembre 2000;

Vista la comunicazione n. 3-4450 del 3 aprile 2001, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 36 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, come integrato dall'articolo 1, lettera *q)*, del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. — 1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento è determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento è ricompreso.

2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato:

K = 1 - [(numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte)/vincite da pagare per effetto della parità].

Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 16 febbraio 1942, n. 426 reca: «Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante: «Disciplina delle attività di gioco» detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1951, n. 581, reca «Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il testo dell'art. 17 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi, sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Il testo dei commi 229, 230 e 231 dell'art. 3 è il seguente:

«229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.

230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali».

— Il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 reca «Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995».

— Il decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231 reca «Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549/1995».

Note all'art. 1:

— Il titolo del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231 è riportato nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 1, lettera *q)* è il seguente:

«*q)* all'art. 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincità, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato:

K=1 - (numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parità).

Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso».

01G0279

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sirio a r.l.», in Grottaferrata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria datata 10 maggio 2000, eseguito dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia «Sirio a r.l.», con sede in Grottaferrata (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Sirio a r.l.», con sede in Grottaferrata (Roma), via Vittorio Veneto n. 125, costituita in data 8 novembre 1990, con atto a rogito notaio dott. Paolo Girolami di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 4 dicembre 1990, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Sandro Forlingieri con studio in Roma alla via degli Aceri n. 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6094

DIRETTIVA 19 aprile 2001.

Direttiva in materia di riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, adottata ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). (Direttiva n. 1/2001).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

1. Premessa.

L'art. 116, commi da 8 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), apporta modifiche al regime sanzionatorio (da ultimo disciplinato dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni) da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.

In particolare, il comma 15 del citato art. 116 assegna ad organi diversi il potere discrezionale di ridurre l'ammontare delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, demandandolo ai Consigli di amministrazione dei singoli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate al riguardo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Pertanto, oggetto della presente direttiva è la definizione delle linee guida cui dovranno attenersi i nuovi competenti organi nella fissazione dei criteri e delle modalità per la riduzione delle sanzioni civili nelle fattispecie previste nelle lettere *a)* e *b)* del citato comma 15.

2. Soggetti destinatari e campo di applicazione.

La presente direttiva trova applicazione nei confronti degli enti pubblici previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP, INPDAI, IPSEMA ed ENPALS). L'esercizio del potere riduttivo è limitato alle ipotesi di cui al comma 8, lettera *a)* del citato art. 116, con la conseguente esclusione dei casi di evasione contributiva come configurata dal legislatore al comma 8, lettera *b)*, del medesimo articolo, salvo che la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi che dovranno essere versati entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

3. Casi per i quali è prevista la riduzione dell'importo delle sanzioni civili.

3.1. Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a con-

trastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (comma 15, lettera *a),* prima parte).

La disposizione in esame, facendo espresso riferimento al requisito «della particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza», induce a circoscrivere l'ammissibilità al beneficio allorché dette incertezze traggano origine da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie, da obiettiva difficoltà di interpretazione delle norme di settore, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportati da prova documentale, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa. Conseguentemente, devono ritenersi escluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo si sia formato un orientamento giurisprudenziale o amministrativo consolidato, nonché quelle in cui si faccia valere una non verosimile interpretazione delle norme.

3.2. Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo (comma 15, lettera *a)*, ultima parte).

Il beneficio della riduzione deve essere condizionato alla presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato *ex* art. 124, primo comma, del codice penale e sempreché l'interessato esibisca certificazione dell'autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia.

3.3. Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali (comma 15, lettera *b)*).

Il beneficio della riduzione delle sanzioni civili è previsto:

a) per i casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale comprovati da formali provvedimenti concessori di interventi di integrazione salariale;

b) per i casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, territorialmente competente.

Relativamente alle ipotesi di cui al punto *b)*, la concessione del beneficio è subordinata all'esito dell'accertamento da parte del Servizio ispezione del lavoro sulla effettiva sussistenza:

1) di uno stato di crisi aziendale, dovuto ad una delle seguenti cause: contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili all'azienda; da situazioni temporanee di mercato; da crisi economiche settoriali e locali; da una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati nei confronti delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici derivanti da obbligazioni contrattuali. Lo stato di crisi deve ricavarsi dagli indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) complessivamente considerati da cui dovrà emergere un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda;

2) di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale, per l'individuazione del quale si fa rinvio a quanto previsto nei punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.4, primo periodo, della delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

In entrambe le ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*, per effetto del rinvio all'art. 1, commi 3 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di riferimento del debito contributivo, ai fini della concessione della riduzione, deve essere connesso e/o eventualmente contiguo al periodo massimo di concessione previsto per i casi di crisi in un anno e per i casi di riorganizzazione, ristrutturazione, o riconversione in due anni.

Il periodo di fruizione è individuato in quello o in quelli più favorevoli per il richiedente come specificati nei provvedimenti concessori o nella relazione del Servizio ispezione del lavoro.

4. Graduazione della riduzione delle sanzioni.

La riduzione delle sanzioni nelle ipotesi sopra indicate può avvenire fino alla misura degli interessi legali vigente alla data di presentazione dell'istanza ovvero fino alla misura pari ai predetti interessi legali maggiorati del 50% avuto riguardo ai seguenti indicatori:

a) al comportamento pregresso dell'azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi;

b) alla correntezza dei versamenti contributivi;

c) alla situazione patrimoniale complessiva;

d) alla rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi;

e) ai riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva;

f) all'importo delle somme da recuperare;

g) all'incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.

È rimessa alla discrezionalità dei singoli enti impositori, in attesa dell'adozione, nei tempi autonomamente fissati dai predetti enti, dei provvedimenti concessivi del beneficio della riduzione delle sanzioni civili, di consentire, ai soggetti che abbiano proposto motivata e documentata istanza, di procedere alla corresponsione delle somme a tale titolo dovute, in via provvisoria e salvo conguaglio, nella misura degli interessi legali.

5. Regime transitorio.

Al fine di assicurare continuità all'attività amministrativa e certezza ai rapporti giuridici, ed agevolare lo snellimento delle procedure, stante quanto previsto nel comma 18 del menzionato art. 116, il potere riduttivo in materia, come disposto dall'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e secondo la procedura

ivi prevista, continua ad essere esercitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limitatamente ai crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000, intendendosi per tali quelli che hanno formato oggetto di formale contestazione o di richiesta di pagamento da parte degli Uffici, e relativamente alle domande pervenute al Ministero del lavoro e alla previdenza sociale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 235

01A6364

DECRETO 2 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F.C. Confezioni, unità di Bari. (Decreto n. 29824).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 76 del 15 maggio 2000 pronunciata dal tribunale di Bari che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. C.F.C. Confezioni;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 maggio 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F.C. Confezioni, sede in Bari, unità in Bari, per un massimo di 32 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 2000 al 14 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6256

DECRETO 2 maggio 2001.

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla Publiser S.p.a. dal 22 febbraio 2000 Publiservizi, unità di Empoli. (Decreto n. 29825).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 32, lettera *b)* della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;

Vista l'istanza della società Publiser S.p.a. dal 22 febbraio 2000 Publiservizi, con sede in Firenze, datata 9 maggio 1997, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Vista la nota del 1º dicembre 2000, con la quale il servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro competente, ha comunicato che, nella fattispecie, sussiste il requisito della stabilità di impiego previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di poter accertare per la società in questione il citato requisito della stabilità di impiego e, conseguentemente di poter esonerare la società medesima dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla società Publiser S.p.a. dal 22 febbraio 2000 Publiservizi, con sede in Firenze, unità di Empoli (Firenze).

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

Art. 3.

L'accertamento di cui all'art. 1 nonché l'esonero di cui all'art. 2 decorrono dal 9 maggio 1997, data della domanda della società in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6257

DECRETO 2 maggio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. So.Gra.Ro., unità di Roma. (Decreto n. 29826).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.r.l. So.Gra.Ro.;

Visto il decreto direttoriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 marzo 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. So.Gra.Ro., con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6258

DECRETO 2 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica, unità di Roma. (Decreto n. 29827).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.p.a. Abete industria poligrafica;

Visti i decreti direttoriali datati 13 giugno 2000 e 14 dicembre 2000 con i quali è stato concesso, per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 30 unità lavorative in CIGS (8 prepensionabili) per il periodo dal 10 gennaio 2001 al 9 luglio 2001.

Art. 2.

Il numero dei lavoratori prepensionabili della sola unità di Roma, indicato nei decreti direttoriali n. 28404 del 13 giugno 2000 e n. 29309 del 14 dicembre 2000, viene, a seguito di successiva comunicazione da parte dell'azienda, così modificato: 10 dipendenti in luogo dei 14 nel semestre 10 gennaio 2000 - 9 luglio 2000; 4 dipendenti in luogo dei 10 nel semestre 10 luglio 2000 - 9 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6259

DECRETO 2 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diasorin, unità di Saluggia. (Decreto n. 29828).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Diasorin inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 22 dicembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 6 novembre 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° dicembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale dell'industria chimica applicato — a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, di cui in part-time: 3 unità da 30 a

20 ore medie settimanali, 1 unità da 27,5 a 20 ore medie settimanali e 1 unità da 24 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 284 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diasorin, con sede in Saluggia (Vercelli), unità di Saluggia (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, di cui in part-time: 3 unità da 30 a 20 ore medie settimanali, 1 unità da 27,5 a 20 ore medie settimanali e 1 unità da 24 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 284 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diasorin, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6195

DECRETO 2 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Tecno, unità di L'Aquila. (Decreto n. 29830).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Lares Tecno, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 7 ottobre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Tecno, con sede in L'Aquila - località Boschetto (Aquila), unità di L'Aquila, per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 15 settembre 2000 al 4 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 2000 con decorrenza 5 luglio 2000, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 5 gennaio 2001 al 4 luglio 2001, unità di L'Aquila, per un massimo di 15 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2001 con decorrenza 5 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della prevedenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6196

DECRETO 3 maggio 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Fata Automation, unità di Pianezza. (Decreto n. 29831).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 14 giugno 1999 - 13 dicembre 2000;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 14 dicembre 2000 al 13 giugno 2001, della ditta S.p.a. Fata Automation;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 14 dicembre 2000 al 13 giugno 2001, della ditta S.p.a. Fata Automation, sede in Pianezza (Torino), unità di Pianezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6197

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. I.Co.M., unità di Agrigento. (Decreto n. 29832).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 gennaio 2002, dalla ditta S.r.l. I.Co.M.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 gennaio 2002, dalla ditta S.r.l. I.Co.M., sede in Favara (Agrigento), unità di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6198

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Sieti, unità di Massafra, Mirandola-Campogalliano, Reggio Emilia e Visagio. (Decreto n. 29833).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 ottobre 2000 al 6 ottobre 2001, dalla ditta S.r.l. Sieti;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 ottobre 2000 al 6 ottobre 2001, della ditta S.r.l. Sieti, sede in Mirandola (Modena), unità di Massafra (Taranto), Mirandola-Campogalliano (Modena), Reggio Emilia, Visagio (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6199

DECRETO 3 maggio 2001.

Ammissione del trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a RCS Diffusione, unità di Milano. (Decreto n. 29848).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. RCS Diffusione.

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 3 maggio 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. RCS Diffusione, con sede in Milano, unità

di Milano, per un massimo di sei dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6161

DECRETO 3 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Panificio Sociale di Fara d'Adda», in Fara Gera d'Adda.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 2 giugno 1992 con il quale la società cooperativa di consumo «Panificio sociale di Fara d'Adda», con sede in Fara Gera d'Adda (Bergamo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Francesca Taietti ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 21 marzo 2001 con la quale è stato comunicato l'avvenuto decesso del predetto commissario liquidatore;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Anita Rossella Testa, nata a Bergamo il 14 giugno 1965, residente a Cassa d'Adda (Milano) in via Linificio Case Alte 12, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Panificio sociale di Fara d'Adda», con sede in Fara Gera d'Adda (Bergamo), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione della dott.ssa Francesca Taietti, deceduta.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6092

DECRETO 3 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.CO.M., unità di Agrigento. (Decreto n. 29841).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. I.CO.M., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.CO.M. con sede in Favara (Agrigento), unità di Agrigento, per un massimo di 5 unità lavorative, per il periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 2001 con decorrenza 15 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6154

DECRETO 3 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sieti, unità di Massafra, Mirandola - Campogalliano, Reggio Emilia, e Visagio. (Decreto n. 29842).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Sieti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sieti, con sede in Mirandola (Modena), unità di Massafra (Taranto), per un massimo di 60 unità lavorative; Mirandola - Campogalliano (Modena), per un massimo di 108 unità lavorative; Reggio Emilia, per un massimo di 19 unità lavorative; Visagio (Verona) per un massimo di 53 unità lavorative, per il periodo dal 9 ottobre 2000 al 6 ottobre 2001.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 2001, con decorrenza 9 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6155

DECRETO 3 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Sicilia, unità di Catania. (Decreto n. 29843).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Acciaierie di Sicilia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 13 dicembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Sicilia, con sede in Catania, unità di Catania per un massimo di 47 unità lavorative, per il periodo dal 13 dicembre 2000 al 12 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 2001, con decorrenza 13 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6156

DECRETO 3 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fater, unità di Jesi. (Decreto n. 29844).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Fater, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fater, con sede in Pescara, unità di Jesi (Ancona), per un massimo di 39 unità lavorative, per il periodo dall'8 gennaio 2001 al 7 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2001, con decorrenza 8 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6157

DECRETO 3 maggio 2001.

Revoca del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini, unità di Montano Lucino. (Decreto n. 29845).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Dante Prini, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 31 luglio 2000 al 30 luglio 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato concesso il trattamento di CIGS per il suddetto periodo;

Considerato che la società in questione in data 20 dicembre 2000 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* dal tribunale di Como;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2001 che ha revocato il suddetto programma di crisi aziendale limitatamente al periodo dal 20 dicembre 2000 al 30 luglio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, pertanto, di revocare la corresponsione del citato trattamento per il periodo dal 20 dicembre 2000 al 30 luglio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con il decreto direttoriale del 30 novembre 2000 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini, con sede in Montano Lucino (Como), unità di Montano Lucino, per un massimo di 131 unità lavorative, limitatamente il periodo dal 20 dicembre 2000 al 30 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6158

DECRETO 3 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, unità di Firenze. (Decreto n. 29846).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuovo Pignone tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 27 settembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 22 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Vista la delibera del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, del 15 marzo 2001;

Vista la nota aziendale del 23 marzo 2001 nella quale viene dichiarato, come richiesto dalla surrichiamata delibera del 15 marzo 2001, che il lavoro straordinario effettuato nel periodo marzo 2000-marzo 2001 non ha riguardato reparti né mansioni in cui erano occupati i lavoratori sospesi;

Visto il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001 con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, unità di Firenze, per un massimo di 141 unità lavorative, per il periodo dal 22 marzo 2000 al 21 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 2000 con decorrenza 22 marzo 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 22 settembre 2000 al 21 marzo 2001, unità di Firenze, per un massimo di 141 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 2 ottobre 2000 con decorrenza 22 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6159

DECRETO 3 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Bitron, unità di Cormano. (Decreto n. 29847).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bitron, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bitron, con sede in Nichelino (Torino), unità Cormano (Milano), per un massimo di trentaquattro unità lavorative per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1999, con decorrenza 4 gennaio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000, unità di Cormano (Milano), per un massimo di trentaquattro unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1999, con decorrenza 4 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6160

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Camera Rossa - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data settembre 2000, nei confronti della società cooperativa La Camera Rossa - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Camera Rossa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, n. 11926 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Amoruso Michela nata a Roma il 24 giugno 1972 ed ivi residente in Piazza O. Vimercati, 45, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6088

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agro Silvo Zootecnico Norbio - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 28 dicembre 2000, nei confronti della società cooperativa Agro Silvo Zootecnico Norbio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Villacidro (Cagliari), n. 10947 del registro società, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «Agro Silvo Zootecnico Norbio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villacidrio (Cagliari), come sopra indicata, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, ed il dott. Enrico Cera, nato a Tuili (Cagliari) il 20 ottobre 1962, domiciliato in Selargius (Cagliari) via Mossa s.n. Palazzo P, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6089

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «G.D.I. Area Verde», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza del 20 dicembre 2000 del tribunale di Como con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «G.D.I. Area Verde», con sede in Como;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società coop.va «G.D.I. Area Verde», con sede in Como, n. 31537 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Mariangela Quatraro, nata ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 20 marzo 1974, con studio in Milano, Corso Italia 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6090

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fenice» - società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, in Grottaferrata e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 12 ottobre 2000, nei confronti della società cooperativa «La Fenice» - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaferrata (Roma), in liquidazione, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fenice» - società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Grottaferrata, in liquidazione, n. 5652 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, ed il dott. Orlandi Contucci, nato a Roma il 5 ottobre 1961, con studio in Roma via Castelfidardo, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6091

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sardegna Ambiente» società cooperativa a responsabilità limitata, in Pula e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 15 novembre 2000 e successivo accertamento in data 30 gennaio 2001 nei confronti della società cooperativa Sardegna Ambiente società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pula (Cagliari), in liquidazione, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sardegna Ambiente» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pula (Cagliari), in liquidazione, n. 19322 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Congiu Paolo, nato a Cagliari il 26 giugno 1958, domiciliato in Cagliari, via Stampa, 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6093

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rivolta casa», in Palazzo Pignano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza del 21 dicembre 2000 del tribunale di Crema con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Rivolta Casa» in liquidazione, con sede in Palazzo Pignano (Cremona);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «Rivolta Casa» in liquidazione, con sede in Palazzo Pignano (Cremona), n. 2088 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 deI regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Mariangela Quatraro, nata ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 20 marzo 1974, con studio in Milano, Corso Italia 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6095

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Tasmania», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvaldendosi della facoltà di cui alla nota

ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non avere provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Tasmania», con sede in Brindisi - 72100, via F.lli Cervi n. 2, costitutita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 28 novembre 1984, repertorio n. 223867, registro società n. 3398 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1490/207912.

Brindisi, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6146

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Avvenire», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvaldendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non avere provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Avvenire», con sede in Ostuni - 72017 (Brindisi), via Avv. G. Semeraro n. 17, costitutita per rogito dott. Salomone Nicola in data 7 giugno 1990, repertorio n. 5816, registro società n. 6148 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2101/248100.

Brindisi, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6147

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Vittoria 90», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

Società cooperativa «Vittoria 90», con sede in Brindisi - 72100, via Bari n. 40 - costituita per rogito

dott. Errico Michele in data 7 maggio 1990, repertorio n. 15432, registro società n. 6131, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2104/248199.

Brindisi, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6152

DECRETO 15 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 130 del 23 marzo 2001, con la quale la provincia di Cosenza designa l'avv. Teresa Brunetti e la dott.ssa Giulia Caminiti rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Teresa Brunetti e della dott.ssa Giulia Caminiti, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cosenza;

Decreta:

L'avv. Teresa Brunetti e la dott.ssa Giulia Caminiti sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente, della provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATI

CURRICULUM VITAE di Giulia Caminiti

Corso di studi

1989 - diploma di ragioniere e perito commerciale con 55/60.

1997 - laurea in economia e commercio presso l'Università degli studi di Messina.

Esperienze lavorative

1997/2000 - ha effettuato presso lo studio Sganga, sito in Paola alla piazza del Popolo n. 8, tirocinio per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista.

1997 - docente di marketing bancario, da settembre a novembre, in un corso post-diploma per consulente lavoro finanziario, bancario e assicurativo, presso «I.T.C.G.» G.P. Pizzini di Paola (CS).

1997 - *Tutor* scolastico, da settembre a dicembre, nel corso post-diploma per consulente del lavoro finanziario, bancario e assicurativo, tenutosi presso «I.T.C.G.» G.P. Pizzini di Paola (CS).

1997 - Organizzazione amministrativa di un corso per revisore negli enti locali, svoltosi a novembre, presso l'Università degli studi della Calabria, organizzato dall'ordine dei dottori commercialisti di Paola e Cosenza e dal collegio dei ragionieri professionisti di Cosenza con il patrocinio del C.N.D.C.

Da luglio 1998 collabora con la Main.

1998/1999 - ha svolto per conto della Main Management e Innovazione S.r.l. di Milano, facente parte dell'A.T.I. «Telesio» nell'ambito del Pass - Programma Mirato n. 19 - provincia di Cosenza, attività di rendicontazione, organizzazione amministrativa e di supporto gestionale.

Ha svolto attività di progettazione (luglio 1999) nell'ambito di un Programma PASS Avviso 5/1999.

Da luglio 1999 a dicembre 2000 - consulente del Dipartimento funzione pubblica/Presidenza del Consiglio dei Ministri/ nell'ambito del Progetto «Ripensare il lavoro pubblico», in qualità di coordinatrice dei lavoratori di apprendimento.

Da settembre 1999 a novembre 2000 ha collaborato con iI CoProSS «Consorzio Provinciale dei Servizi Sociali» di Crotone nell'ambito del P.O.M. 940026/I/1 progetto quadro «I percorsi dell'esclusione sociale», svolgendo:

attività di rendicontazione;

attività di docenza all'interno del modulo «L'autoimprenditorialità»;

attività di consulenza per la costituzione di enti no profit.

Ottobre/novembre 1999 - ha svolto per conto del *Forum* degli Assessorati Roma, coordinamento didattico nell'ambito del progetto pilota di formazione/azione per l'attivazione dei servizi sociali destinati agli enti locali.

Da gennaio 2000 - amministratore unico della «F.P.C. Futura Project Consulting S.r.l.», società di servizi e di consulenza di enti pubblici e privati.

Da marzo a dicembre 2000 - collabora con l'associazione di scopo Innovazione di Roma, nell'ambito del Programma Operativo FSE «Parco Progetti» dal titolo Innovazione n. 3 D.G.R. n. 2580 del 18 maggio 1999 P.O. Parco Progetti Asse 6, (ammesse solo donne) svolgendo:

attività di coordinamento didattico e docenza del modulo verticale del corso n. 1 «Attività consortili della Casa internazionale delle donne»;

attività di consulenza per la creazione di business plan e la creazione d'imprese femminili.

Da settembre 2000 ad oggi - collabora con Inforcoop Soc. coop. a. r.I. di Roma, nell'ambito del Progetto Master Logistical Engineering finanziato dalla regione Calabria nell'ambito del PO 1994/1999 n. 9400191/I/1 FSE Obiettivo 3-5-7/A - Valorizzazione Risorse Umane, svolgendo attività di rendicontazione.

Da settembre 2000 ad oggi - collabora con SviluppUmbria S.p.a. sede di Perugia (in partenariato con il Ministero dell'industria e la C.C.I.A.A. di Perugia per la gestione e l'organizzazione di progetti di imprenditoria femminile (legge n. 215/1992).

Paola, 19 gennaio 2001

Informativa art. 10 della legge n. 675/1996 e consenso al trattamento dei dati personali.

CURRICULUM FORMATIVO

La sottoscritta avv. Teresa Brunetti,

dopo aver svolto gli obblighi scolastici conseguendo la licenza liceale (classico), si iscriveva all'Università degli studi di Bari, dove conseguiva il diploma di laurea in giurisprudenza in data 26 marzo 1981, riportando la votazione di 100/110.

Immediatamente dopo si iscriveva all'Albo dei praticanti procuratori ed in data 27 marzo 1985 veniva iscritta all'Albo.

In data 27 febbraio 1986, veniva nominata dal Consiglio superiore della Magistratura, dopo attenta ed accurata valutazione dei requisiti richiesti, quale vice pretore presso la pretura di San Giovanni in Fiore.

Da quella data, per vacanza del posto di titolare, reggeva la pretura di San Giovanni in Fiore, per oltre un quinquennio; con la massima diligenza e professionalità, svolgendo tutte funzioni inerenti all'incarico *de quo*.

Dalla stessa data svolgeva altresì le funzioni di direttore del carcere mandamentale di San Giovanni in Fiore.

Ha svolto e svolge tutt'ora, senza soluzione di continuità la professione forense, affrontando in un ventennio numerose cause civili, penali ed amministrative nonché di lavoro.

Durante lo svolgimento di tale attività ha acquisito esperienza in tema di diritti per la condizione femminile difendendola dinnanzi alle sedi competenti ed anche e soprattutto si è battuta per la difesa delle donne in seno alla famiglia nelle cause di separazione.

Inoltre gli incarichi ricoperti nonché le cause affrontate hanno offerto l'opportunità di valutare e decidere oltre che presentare numerosi ricorsi nei quali la funzione di promozione e controllo dei principi di uguaglianza è stata sempre rispettata.

San Giovanni in Fiore, 16 gennaio 2001

Avv. Teresa Brunetti

01A6297

DECRETO 30 maggio 2001.

Ristrutturazione degli Enti di formazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 142 comma 1, lettera *d)*, che individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

Visto l'allegato *A* dell'accordo Conferenza Stato-regioni del 18 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 aprile 2000 che, all'art. 1, comma *c),* destina lire 100 miliardi per il riordino della formazione professionale;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 388 che all'art. 118 comma 9, dispone il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione nel limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di concorrere al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli Enti di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 118 della legge n. 388/2000 vengono assegnate alle regioni e province autonome risorse economiche pari a 180 miliardi di lire, ripartite come da allegato in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione in ciascuna area territoriale.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7032 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993.

Art. 2.

I progetti di ristrutturazione, presentati dagli enti di formazione alle regioni e province autonome devono esplicitare:

a) le carenze e le criticità delle sedi formative, relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie, con particolare riferimento a quelle che possono pregiudicare l'accreditamento da parte delle regioni e le linee di sviluppo che si intendono perseguire;

b) le strategie per la rimozione delle criticità e per supportare le linee di sviluppo;

c) le risorse finanziarie occorrenti;

d) la durata, che non può, comunque, essere superiore ai dodici mesi dall'approvazione da parte delle regioni.

Art. 3.

Regioni e province autonome, sentiti gli attori sociali, stabiliscono le priorità strategiche della ristrutturazione, valutano i progetti e li approvano entro il 31 marzo 2002.

Art. 4.

Le azioni finanziabili possono riguardare:

l'informatizzazione dei processi;

la formazione del personale per l'acquisizione delle competenze previste negli standard nazionali e regionali per l'accreditamento;

l'erogazione di un contributo, comunque non superiore a 30 milioni di lire, per incentivare l'esodo del personale a tempo indeterminato, e le cui competenze, come evidenziato dall'analisi del progetto, di cui al punto *a)* non siano ulteriormente utilizzabili a processo di ristrutturazione completato. Tale contributo può essere incrementato dalle regioni e province autonome con proprie risorse;

l'erogazione di servizi di assistenza e tutoraggio per la creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo per il personale di cui al punto precedente;

l'erogazione di contributi per il pagamento di oneri pregressi relativi:

a) a competenze dirette e riflesse del personale;

b) a indebitamento per anticipazioni finanziarie e/o operazioni ipotecarie;

l'adeguamento della struttura logistica alle norme per la sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche e miglioramento dell'accesso ai portatori di handicap.

Art. 5.

1. Regioni e province autonome comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i criteri adottati per la valutazione e l'elenco dei progetti approvati con la specificazione degli interventi previsti e le risorse finanziarie attribuite.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facoltà di ridistribuire, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, le risorse non impegnate dalle regioni e province autonome entro la data del 31 marzo 2002.

Roma, 30 maggio 2001

p. *Il Ministro:* MORESE

Allegato al decreto ministeriale n. 173/Seg. del 30 maggio 2001

RIPARTIZIONE RISORSE

Regione	Totale
Basilicata	1.478.448.000
Molise	1.478.448.000
Valle d'Aosta	1.478.448.000
Abruzzo	2.710.489.000
Puglia	9.117.098.000
Trento	4.681.753.000
Sardegna	9.117.098.000
Toscana	4.928.161.000
Marche	3.696.121.000
Friuli	6.899.425.000
Liguria	5.913.793.000
Sicilia	16.262.931.000
Campania	8.500.000.000
Umbria	5.913.793.000
Lazio	14.291.667.000
Emilia	14.291.667.000
Veneto	14.291.667.000
Piemonte	17.248.563.000
Lombardia	24.394.396.000
Calabria	13.306.034.000
Totale	180.000.000.000

01A6463

DECRETO 4 giugno 2001.

Annullamento della cancellazione della società cooperativa «Coop. Azzurra Agrumaria Olearia e Ortofrutticola», in Melicucco, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della Cooperazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001 con il quale si disponeva la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperativa «Coop. Azzurra Agrumaria Olearia e Ortofrutticola» per il mancato pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 a 1997/1998;

Visto il ricorso inoltrato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV in data 30 aprile 2001 avverso la cancellazione della cooperativa «Coop. Azzurra Agrumaria Olearia e Ortofrutticola»;

Visto la nota n. 3260 del 18 maggio 2001 della Direzione generale della cooperazione - Div. IV;

Visto la documentazione esibita dal ricorrente;

Decreta:

L'annullamento del decreto direttoriale del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, poiché la cooperativa «Coop. Azzurra

Agrumaria Olearia e Ortofrutticola», con sede in Melicucco, costituita per rogito Notaio dott. Vittorio Pasquale in data 5 settembre 1990, repertorio n. 3038, registro società n. 2751 tribunale di Palmi, ha provveduto in data 7 settembre 2000 con versamento presso servizio riscossione Tributi - E.T.R. S.p.a. sede di Reggio Calabria, al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie relativo ai bienni 1995/1996 e 1997/1998.

Reggio Calabria, 4 giugno 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A6456

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 maggio 2001.

Nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Dea S.p.a., in Guarcino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 5 aprile 2001 del tribunale di Bergamo con il quale è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria della Confalonieri Fratelli Di Mario S.p.a. ed il decreto in data 24 giugno 2001 con il quale l'avv. Marcello Tajani è stato nominato commissario straordinario per la medesima procedura;

Visto il decreto del tribunale di Frosinone in data 2 maggio 2001, depositato in cancelleria in data 2 maggio 2001, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società Dea S.p.a.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Dea S.p.a., con sede legale in Guarcino (Frosinone), è nominato commissario straordinario l'avv. Marcello Tajani nato a Pagani (Salerno) il 17 ottobre 1946.

Il presente decreto è comunicato:

1. al tribunale di Frosinone;

2. alla camera di commercio di Frosinone ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

3. alla regione Lazio;

4. al comune di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A6173

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 maggio 2001.

Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali. Autorizzazione ridistribuzione economie province di Milano e Venezia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1989, n. 992, e 18 gennaio 1990, n. 100, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Considerato che, da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risultano realizzate da parte delle sottoelencate province le seguenti economie su interventi già autorizzati con i suddetti decreti ministeriali n. 992/1989 e n. 100/1990, per un importo complessivo di L. 2.309.105.960:

Venezia:

S.P. 42 Jesolo	L.	11.345.501
S.P. 42 Eraclea	L.	126.958.403
S.P. 42 Capilello di Caorle	L.	79.186.122
S.P. 595 S. Stino-Caorle	L.	8.022.515
S.P. 40 Sistemazione incrocio SS.53	L.	6.670.885
TOTALE	L.	232.183.426

Milano:

S.P. 203 Gaggiano - Binasco	L.	396.950.418
S.P. Corbetta - Villapia	L.	506.206.225
S.P. Mairago - Basiasco	L.	218.973.640
S.P. 219 Casalmaiocco - Vizzolo	L.	56.744.085
S.P. 13 Monza-Melzo	L.	68.159.605
S.P. 164 Locate - T.S. Giuliano	L.	157.491.080
S.P. 204 Salerano - Sordio	L.	45.703.360
S.P. Gessate - Bellusco	L.	58.998.080
S.P. 2 Monza Trezzo	L.	129.952.240
S.P. 127 Cuggiono - Robecchetto	L.	347.286.210
S.P. 2 Monza Trezzo	L.	46.325.461
TOTALE	L.	2.076.922.534

Considerato che le suddette province hanno richiesto l'utilizzo delle sopraspecificate economie per la realizzazione dei seguenti interventi:

Venezia:

Manutenzione straordinaria anno 2000. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso e segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali.

Importo progetto L. 4.000.000.000 (cofinanziamento provincia L. 3.767.816.574 - quota Stato L. 232.183.426).

Milano:

Installazione di protezioni marginali lungo alcune SS.PP.

Importo progetto L. 900.000.000.

Installazione di protezioni marginali e barriere stradali lungo alcune SS.PP.

Importo progetto L. 2.450.000.000 (cofinanziamento provincia L. 1.273.077.466 - quota Stato L. 1.176.922.534);

Considerato che detti interventi corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, le richieste delle province suindicate possono essere accolte;

Decreta:

È autorizzato a favore delle province di Venezia e Milano l'utilizzo delle economie realizzate a valere sui finanziamenti a suo tempo concessi con i decreti ministeriali n. 992/1989 e n. 100/1990 per i seguenti nuovi interventi:

Venezia:

Manutenzione straordinaria anno 2000. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso e segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali.

Importo progetto L. 4.000.000.000 (cofinanziamento provincia L. 3.767.816.574 - quota Stato L. 232.183.426).

Milano:

Installazione di protezioni marginali lungo alcune SS.PP.

Importo progetto L. 900.000.000

Installazione di protezioni marginali e barriere stradali lungo alcune SS.PP.

Importo progetto L. 2.450.000.000 (cofinanziamento provincia L. 1.273.077.466 quota Stato L. 1.176.922.534).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67, e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 18 maggio 2001

Il Ministro: NESI

01A6036

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 febbraio 2001.

Istituzione della riserva naturale statale Gola del Furlo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette»;

Visti in particolare gli articoli 6, 11 e 17 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che le riserve naturali statali siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la regione;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette;

Visto l'art. 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha soppresso il programma triennale per le aree naturali protette;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni;

Visto l'art. 31, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede che le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica siano impartite dal Ministero dell'ambiente;

Viste la Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1983, n. 42, la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, la direttiva n. 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio della Comunità economica europea modificata con direttiva n. 411 del 25 luglio 1985 della Commissione della Comunità economica europea, la direttiva n. 43 del 21 maggio 1992 del Consiglio della Comunità economica europea ed il relativo regolamento di attuazione dato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Vista la delibera n. 6305 del 20 luglio 1990 della giunta regionale delle Marche con la quale si chiede al Ministero dell'ambiente il riconoscimento della «Gola del Furlo» quale riserva naturale dello Stato in considerazione delle sue eccezionali caratteristiche naturalistico-ambientali con valenze di rilievo nazionale;

Considerato che il Piano paesistico ambientale delle Marche (P.P.A.R.) prevede nell'area in questione l'istituzione di una riserva naturale, intesa quale zona specificatamente destinata alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi, e di un parco storico culturale per l'importanza dei beni storici, culturali, archeologici e naturalistici presenti nella zona;

Rilevato che l'area ricompresa nel perimetro della istituenda riserva naturale statale appartiene in larga parte al demanio forestale della regione Marche;

Considerato che l'area in questione è sottoposta a vincolo paesistico ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è un'oasi di protezione faunistica ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7;

Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Marche, ai sensi della succitata direttiva «Habitat» 92/43/CEE, ha proposto, tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) l'area denominata «Gola del Furlo» (codice sito IT5310016);

Considerato l'elevato valore naturalistico e floristico-vegetazionale dell'area denominata «Gola del Furlo», tipica gola rupestre, percorsa dal fiume Candigliano che, nel suo basso corso, incide profondamente, le potenti pareti rocciose del passo del Furlo; il rilevante interesse della vegetazione fruticosa ed erbacea presente, con una flora ricca di elementi mediterranei, pontico pannonici, balcanici e sud-europei-montani, relitti alpini ed endemismi appenninici; la presenza di specie oroipsofile e microterme e di specie rare o rarissime nella regione così come nell'intero territorio italiano quali la *Moehringia papulosa*, di cui la Gola del Furlo costituisce il *locus classicus*; il particolare interesse della vegetazione arbustiva ed erbacea dei differenti ambienti presenti nell'area con specie nemorali e rupicole rare nella regione come: *Clematis recta*, *Philasis alkekengi*, *Anthericum Liliago*, *Trisetum villosum*;

Considerato l'elevato valore naturalistico e floristico-vegetazionale dell'area denominata «Monti del Furlo» ricoperta da lembi boschivi costituiti da querceti caducifogli cedui con roverella, carpino nero, orniello, aceri, sorbo (*S. domesticus*) e da pseudomacchia a leccio e orniello con siliquastro, ginestra (*Spartium junceum*) e ginepro rosso (*Juniperus oxycedrus*); il notevole interesse botanico per la presenza della *Leopoldia tenuiflora*, specie nota in pochissime stazioni marchigiane e di molte specie di orchidacee quali *Orchis morio*, *O. purpurea*, *O. simia*, *O. tridentata*, *Cephalanthera longifolia*, *Aceras anthropophorurn*, *Anacamptis pyramidalis*, *Limodorum abortivum*, *Ophrys apifera*, *O. Bertolonii*, *O. holosericea*, *O. sphecodes*; il rilevante interesse conservazionistico dell'area per la presenza di stazioni di *Iris graminea*, specie assai sporadica nelle Marche, ove ha una distribuzione estremamente saltuaria;

Considerato che il comprensorio dell'istituenda riserva presenta caratteristiche ambientali peculiari, che lo rendono estremamente interessante sotto il profilo faunistico e che la morfologia del territorio si caratterizza per la presenza di diverse unità ambientali (habitat) alle quali sono associate comunità faunistiche ricche in specie di estremo valore naturalistico e scientifico;

Considerato che l'habitat rupicolo costituisce ambiente di nidificazione per diverse specie di uccelli di interesse tra cui l'aquila reale (*Aquila chrysaetos*), il falco lanario (*Falco biarmicus*), il falco pellegrino (*Falco peregrinus*), il gufo reale (*Bubo bubo*) il picchio muraiolo (*Tichodroma muraria*), la rondine montana (*Ptyonoprogne rupestris*), il rondone maggiore (*Apus melba*) ed il gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);

Considerato che nell'habitat forestale, caratterizzato in prevalenza da boschi cedui spesso intervallati da cespuglieti di transizione, nidificano lo sparviere (*Accipiter nisus*), la poiana (*Buteo buteo*), l'allocco (*Strix aluco*). Tra gli anfibi è segnalata la salamandra pezzata (*Salamandra salamandra*) e all'interno di vasche e fontanili è presente il tritone crestato (*Triturus cristatus*); nei boschi in prossimità dei corsi d'acqua è presente la rana agile (*Rana dalmatina*). Sono presenti stazioni di coleotteri quali il *Lucanus cervus* e *Cerambyx cerdo*;

Considerato che l'habitat fluviale e ripariale del fiume Candigliano ospita pesci quali il vairone (*Leuciscus souffia*), la rovella (*Rutilus rubilio*), il barbo (*Barbus plebejus*), anfibi quali la rana agile (*Rana dalmatina*) e l'ululone ventre-giallo (*Bombina pachypus*) e rettili quali la biscia dal collare (*Natrix natrix*) e la natrice tessellata (*Natrix tessellata*);

Considerato che l'habitat dei pascoli e dei cespuglieti costituisce sito riproduttivo per il calandro (*Anthus*

campestris), il codirossone (*Monticola saxatalis*), la magnanina (*Sylvia undata*) e l'averla piccola (*Lanius collurio*); tra i rettili si segnala la presenza del cervone (*Elaphe quatorlineata*), del saettone (*E. longissima*) e della vipera comune (*Vipera aspis*);

Considerato che le successioni rocciose della zona presentano peculiarità di grande interesse geologico, con affioramenti di strati fossiliferi notevoli per quantità ed per l'importanza dei reperti racchiusi: nel rosso ammonitico si trovano ammoniti appartenenti ai generi *Mercatides*, *Neolioceratoides*, *Canavaria e Catulloceras*;

Considerato che la Gola del Furlo rappresenta uno dei più spettacolari ed imponenti esempi di incisione fluviale su terreni calcarei osservabili nell'intero Appennino; sulle pareti sono visibili forme di erosione fluviale, nivale ed eolica con ampi fenomeni gravitativi che hanno originato falde e coni di detrito caotico con massi a volte di notevoli dimensioni;

Considerato che la «Gola del Furlo» è oggetto di un notevole crescente flusso turistico e di una pratica incontrollata di attività sportive all'aria aperta che arrecano un grave disturbo alla nidificazione dell'avifauna tutelata dalle citate convenzioni internazionali;

Ritenuto che appare necessario ed urgente evitare che si comprometta irreversibilmente l'equilibrio del delicato ecosistema dell'area in oggetto, in attesa di una adeguata regolamentazione;

Vista la nota del 17 luglio 1997, prot. n. 1564 dell'assessore all'ambiente della regione Marche con cui si sollecitava l'istituzione della riserva naturale statale «Gola del Furlo»;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione e all'istituzione della riserva naturale statale denominata «Gola del Furlo», ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il parere n. 1/99 del 16 novembre 1999 espresso dalla consulta tecnica per le aree naturali protette favorevole all'istituzione della riserva in oggetto;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/1D/2000/12801 del 3 agosto 2000 con la quale è stato trasmesso alla regione Marche lo schema del decreto di individuazione ed istituzione della riserva in oggetto e la relativa cartografia al fine di acquisire l'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/1D/2000/12802 del 3 agosto 2000 con la quale è stato trasmesso alla Conferenza unificata lo schema del decreto di individuazione ed istituzione della riserva in oggetto e la relativa cartografia al fine di acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi presso la Conferenza unificata il 20 settembre 2000 tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente servizio conservazione natura, della regione Marche e degli enti locali interessati;

Vista la nota del presidente della provincia di Pesaro e Urbino, prot. n. 31934 del 26 settembre 2000, con la quale si propone, a seguito di un incontro con i comuni e le comunità montane interessati, di individuare l'organismo di gestione della riserva nella provincia di Pesaro ed Urbino e di organizzare operativamente la gestione della riserva stessa mediante la collaborazione dei servizi ed uffici della suddetta provincia con l'ufficio unico - Servizio associato per la gestione del demanio agricoltura e foreste (S.A.D.A.F.), già costituito tra le comunità montane dell'Alto Metauro, del Catria e Nerone e del Metauro;

Vista la suddetta nota della provincia di Pesaro ed Urbino con la quale si propongono modifiche al perimetro della riserva riportato nella cartografia inviata alla regione Marche con la suddetta nota del 3 agosto 2000, prot. n. SCN/1D/2000/12801, essendo tale riperimetrazione «motivata dalla necessità di una migliore aderenza con le emergenze naturalistiche ed ambientali presenti»;

Considerato che in data 12 ottobre 2000 si è svolta una riunone in loco tra i rappresentanti della regione Marche, del Ministero dell'ambiente, della provincia di Pesaro e Urbino, dei comuni di Cagli e Acqualagna, preceduta da un sopralluogo tecnico, per individuare le ulteriori modifiche da apportare al perimetro dell'area protetta;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2000/16826 del 16 ottobre 2000 con la quale è stato trasmesso alla regione Marche lo schema definitivo del decreto di istituzione come modificato alla luce delle indicazioni emerse nel corso della già citata riunione del 20 settembre 2000, al fine di acquisire la prescritta intesa nonché la cartografia recante la delimitazione dell'istituenda riserva naturale statale così come definita a seguito della citata riunione del 12 ottobre 2000;

Vista la deliberazione n. 2210 del 24 ottobre 2000 con la quale la giunta regionale della regione Marche ha aderito all'intesa con il Ministero dell'ambiente in ordine alla perimetrazione, alla disciplina di tutela ed alle finalità dell'istituenda riserva naturale statale della Gola del Furlo secondo quanto disposto nello schema di decreto trasmesso alla regione Marche con la già citata nota del 16 ottobre 2000 e, per quanto concerne la relativa perimetrazione, ha deliberato alcune modifiche coerentemente con le indicazioni emerse in accordo con le autonomie locali, secondo la cartografia allegata alla deliberazione stessa;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/DG/21421 del 15 novembre 2000 con la quale è stato trasmesso alla Conferenza unificata lo schema definitivo del decreto di individuazione ed istituzione della riserva in oggetto e la relativa cartografia modificata secondo la sopracitata intesa;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione, istituzione e confini della riserva

È individuata ed istituita la riserva naturale statale denominata «Gola del Furlo», delimitata secondo i confini riportati nella cartografia IGM in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Finalità

L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la conservazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche;

b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;

d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;

f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

Art. 3.

Commissione di riserva

1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonché rendere, di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente, pareri tecnico-scientifici, è istituita la commissione di riserva.

I pareri della commissione di riserva devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonché su quanto previsto dal successivo art. 8.

2. La commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, è così composta:

un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente che la presiede;

un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;

un rappresentante designato dalla regione Marche;

un rappresentante designato dalla provincia di Pesaro Urbino;

cinque rappresentanti designati dai comuni di Urbino, Fossombrone, Fermignano, Cagli, Acqualagna;

tre rappresentanti designati dalle comunità montane del Metauro, dell'Alto e Medio Metauro e del Catria e Nerone;

un rappresentante designato dalle associazioni scientifiche;

un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

3. La commissione di riserva è legittimamente insediata allorché sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le sedute della commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive amministrazioni ed organismi.

Art. 4.

Organismo di gestione

1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è individuato nella provincia di Pesaro e Urbino che svolgerà le funzioni assegnate nelle forme e secondo le modalità di cui al successivo comma.

2. Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovrà prevedere le strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, da organizzarsi operativamente con l'ufficio unico - Servizio associato per la gestione del demanio - Agricoltura e foreste (S.A.D.A.F.) già costituito tra le comunità montane dell'Alto e Medio Metauro, del Catria e Nerone e del Metauro, unitamente ai servizi ed uffici della provincia.

Art. 5.

Piano di gestione e regolamento attuativo

Ai fini della gestione della riserva, l'organismo di gestione dovrà redigere entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4 il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo che saranno adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.

Disciplina di tutela

1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della riserva sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresì, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali e animali non autoctone, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;

b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati;

c) l'asportazione, anche parziale, o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili e reperti archeologici ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;

d) l'apertura e l'esercizio di cave e miniere o la riattivazione di quelle dismesse; è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dai piani di recupero ambientale già in essere nelle aree estrattive, da ultimarsi entro la data di adozione del piano di gestione;

e) la modificazione del regime delle acque;

f) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;

g) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

h) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati;

i) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

l) l'uso di fuochi all'aperto, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e dalla macchia;

m) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore, il volo a vela, il parapendio nonché le pratiche di alpinismo e freeclimb;

n) lo svolgimento delle attività pubblicitarie, se non autorizzate dall'organismo di gestione, e l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria, ad eccezione di quella informativa per la fruizione della riserva;

o) il sorvolo dei velivoli non autorizzato salvo quanto previsto dalle leggi sulla disciplina del volo.

Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali ed altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'organismo di gestione.

2. Sono altresì vietati:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalità istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione dei seguenti interventi, così come definiti dall'art. 31, lettere *c)* e *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione:

interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree;

interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree;

interventi di tutela e recupero dei nuclei edificati di interesse storico-culturale da attuare tramite la redazione di appositi piani di recupero delle aree.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione della riserva.

3. Nei perimetri dei centri edificati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, tutti gli interventi edilizi sono soggetti alle prescrizioni degli stessi strumenti, previa comunicazione all'organismo di gestione dell'area protetta, al fine di consentire per gravi motivi di salvaguardia ambientale l'esercizio delle potestà previste dal comma 3 dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 7.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo transitorio

1. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4 le comunicazioni e le richieste di autorizzazione, previste nel presente decreto, devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, 00154, via Capitan Bavastro n. 174, che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.

2. Nel territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 6, al fine di assicurare il rispetto delle finalità indicate nel precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della

riserva le opere tecnologiche quali linee elettriche e telefoniche, acquedotti, pozzi, impianti di depurazione, ripetitori ed assimilabili.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministro dell'ambiente, ovvero se costituito l'organismo di gestione, provvederà ad ordinare, previa diffida in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

4. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici, generali o attuativi, per la parte ricadente nell'area della riserva, deve essere preceduta da intesa con il soggetto gestore della riserva. Analoga procedura va seguita per gli strumenti urbanistici non ancora approvati.

Art. 8.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo generale

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sono rilasciate dall'organismo di gestione della riserva di cui all'art. 4 del presente decreto, previo parere della commissione di riserva da rendersi con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 1.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9.

Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento

1. In applicazione degli articoli 17, comma 1, e 31, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalità istitutive della riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalità, consentendo le attività tradizionali e le iniziative con dette finalità compatibili.

2. In sede di redazione del piano si procederà a:

acquisire la conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell'area innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;

suddividere il territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela che tengano conto dei valori naturalistici presenti;

definire, ricercando forme di collaborazione con i soggetti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle sue risorse.

3. La documentazione del piano deve comprendere:

a) la descrizione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed antropiche dell'area;

b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso;

c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia, e di promozione, definendo i criteri per la gestione della riserva naturale statale.

Art. 10.

Poteri dell'organismo di gestione vigilanza e sorveglianza

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale è esercitata dal Ministro dell'ambiente.

3. La sorveglianza su detto territorio è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonché, per gli effetti di cui all'art. 30 della stessa legge dagli appartenenti alle Forze di Polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 11.

Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 12.

Onere finanziario

L'onere derivante dalle spese relative all'istituzione della riserva naturale «Gola del Furlo» graverà sul capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno 2001 e sarà determinato sulla base del riparto delle risorse da definire con successivo decreto ministeriale.

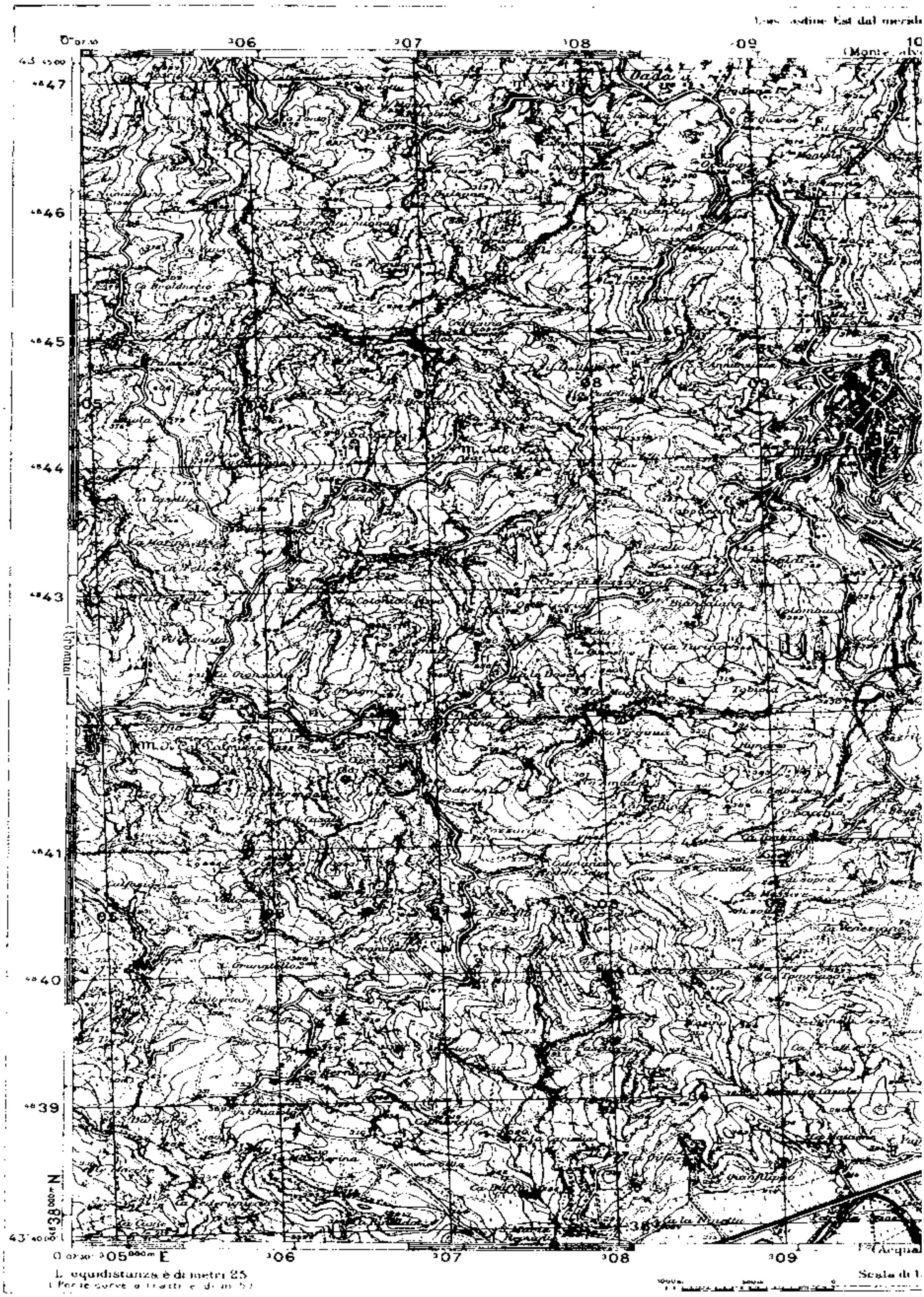
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

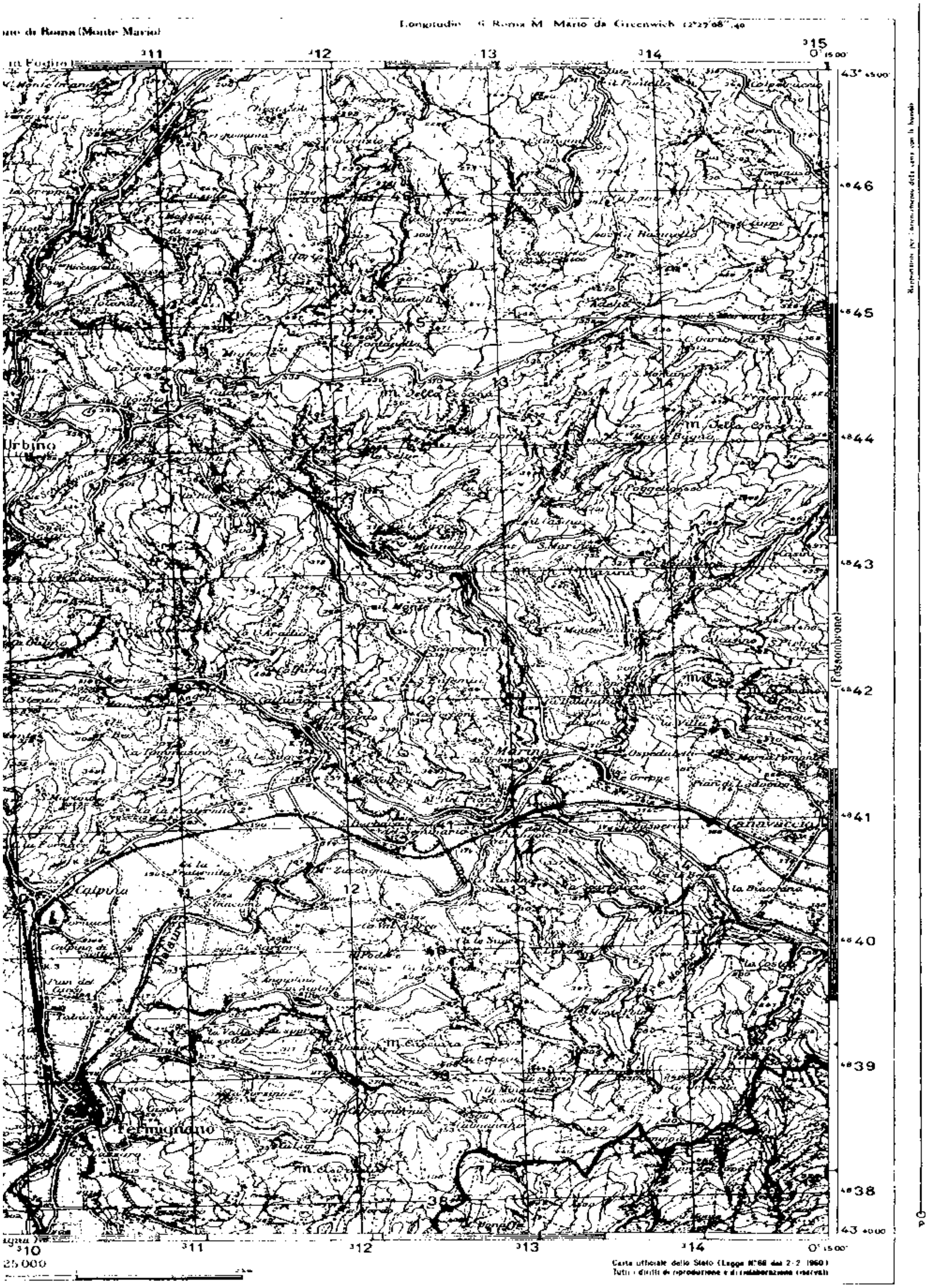
Roma, 6 febbraio 2001

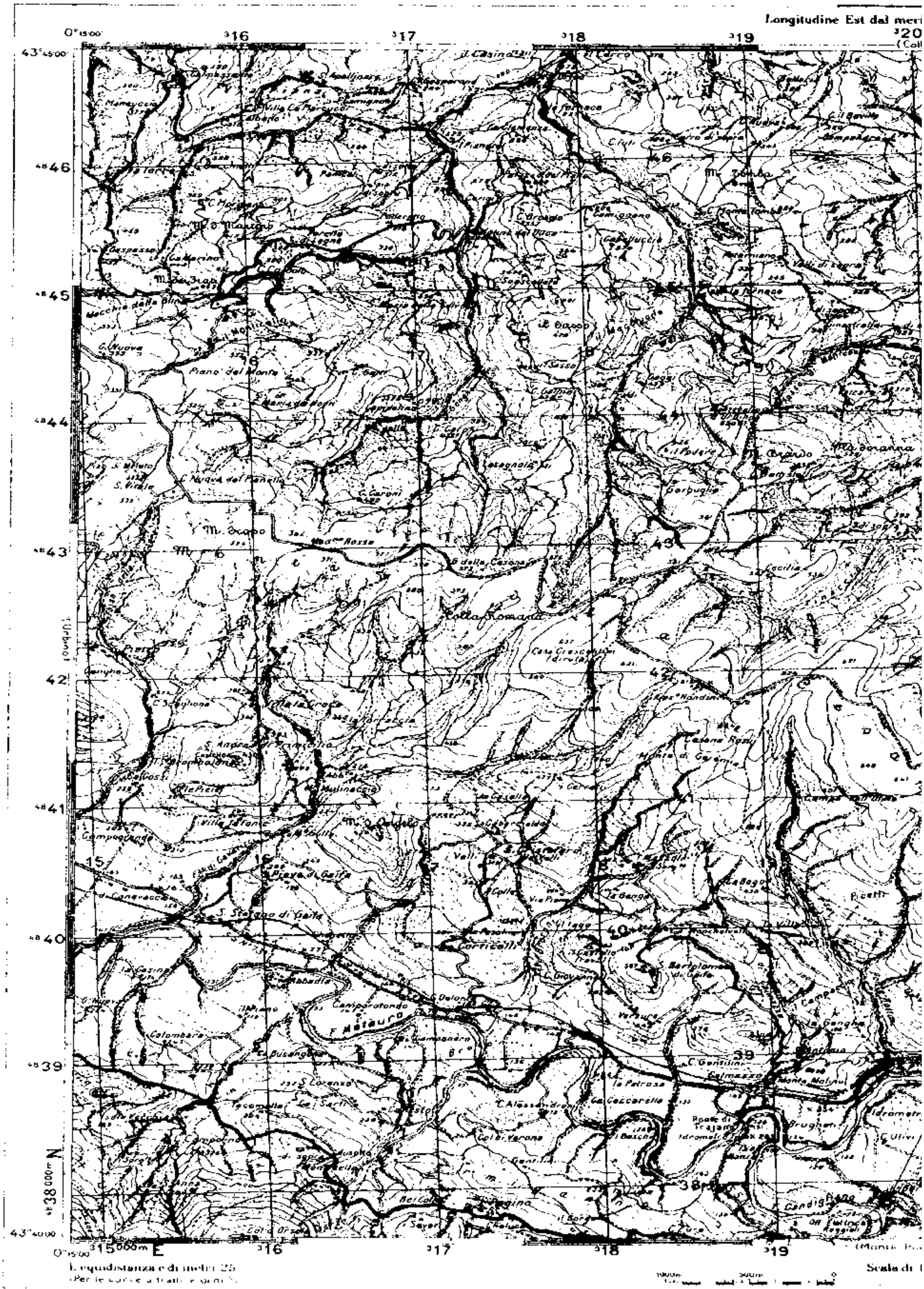
Il Ministro: BORDON

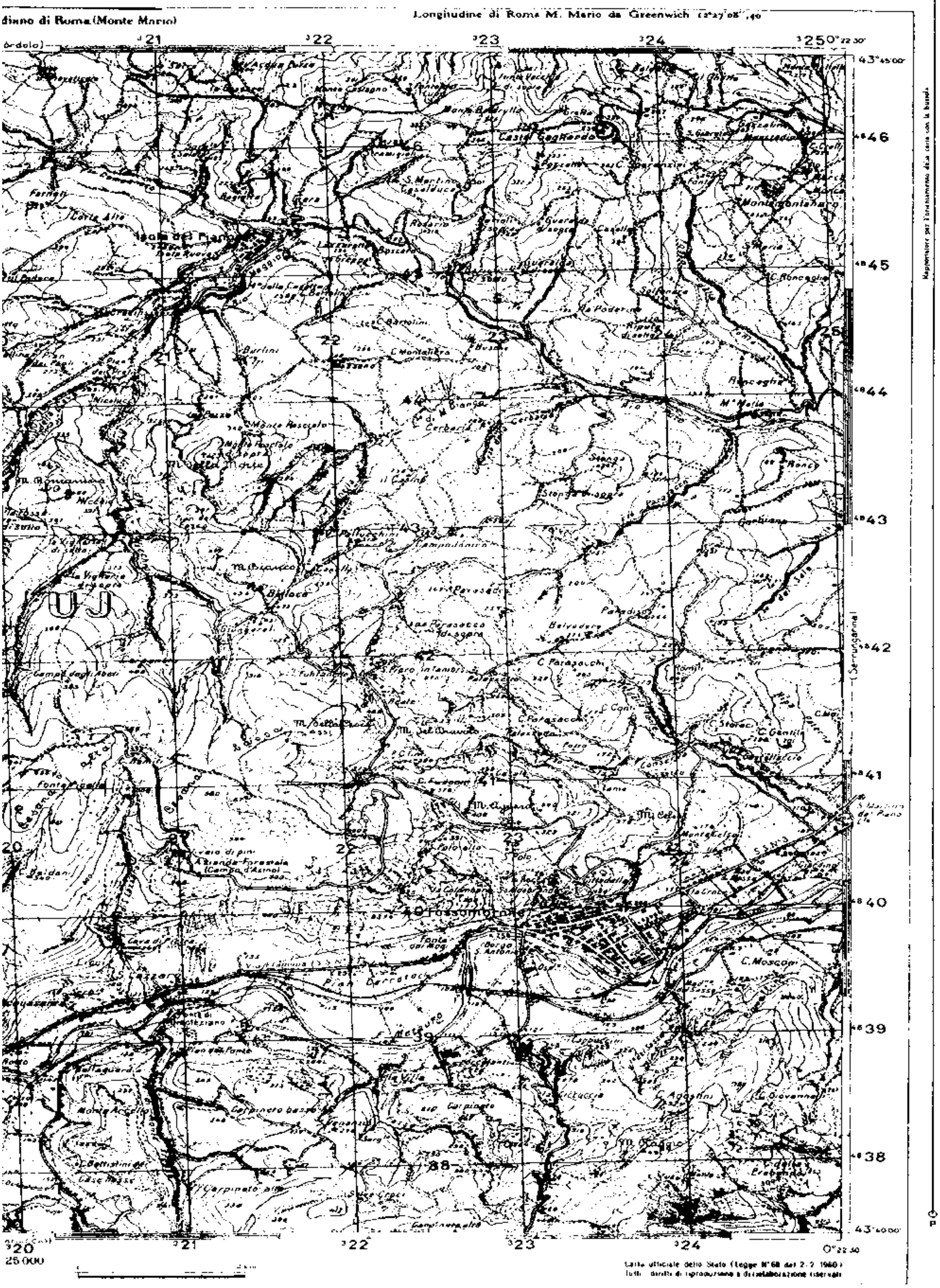
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 144

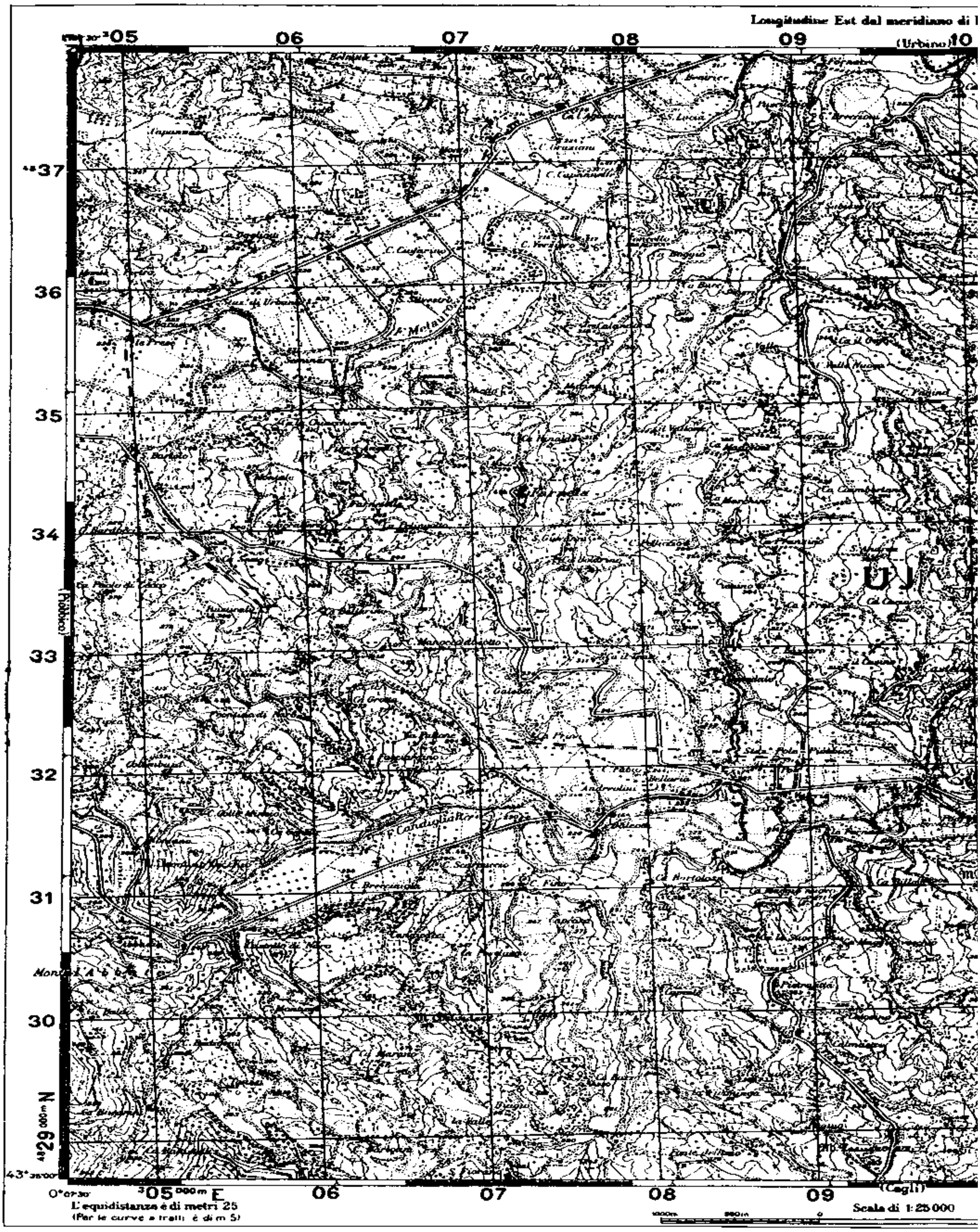
ALLEGATO

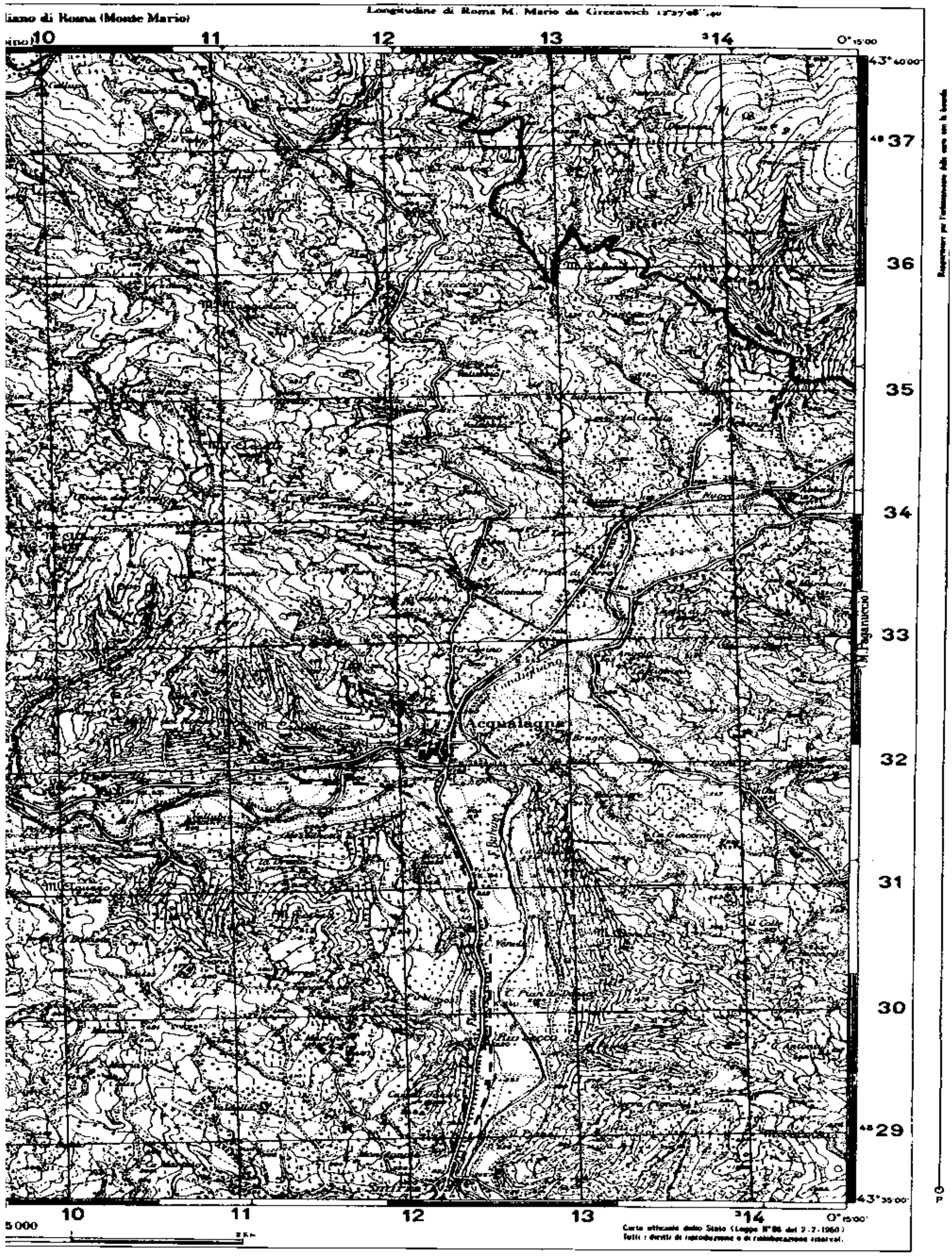


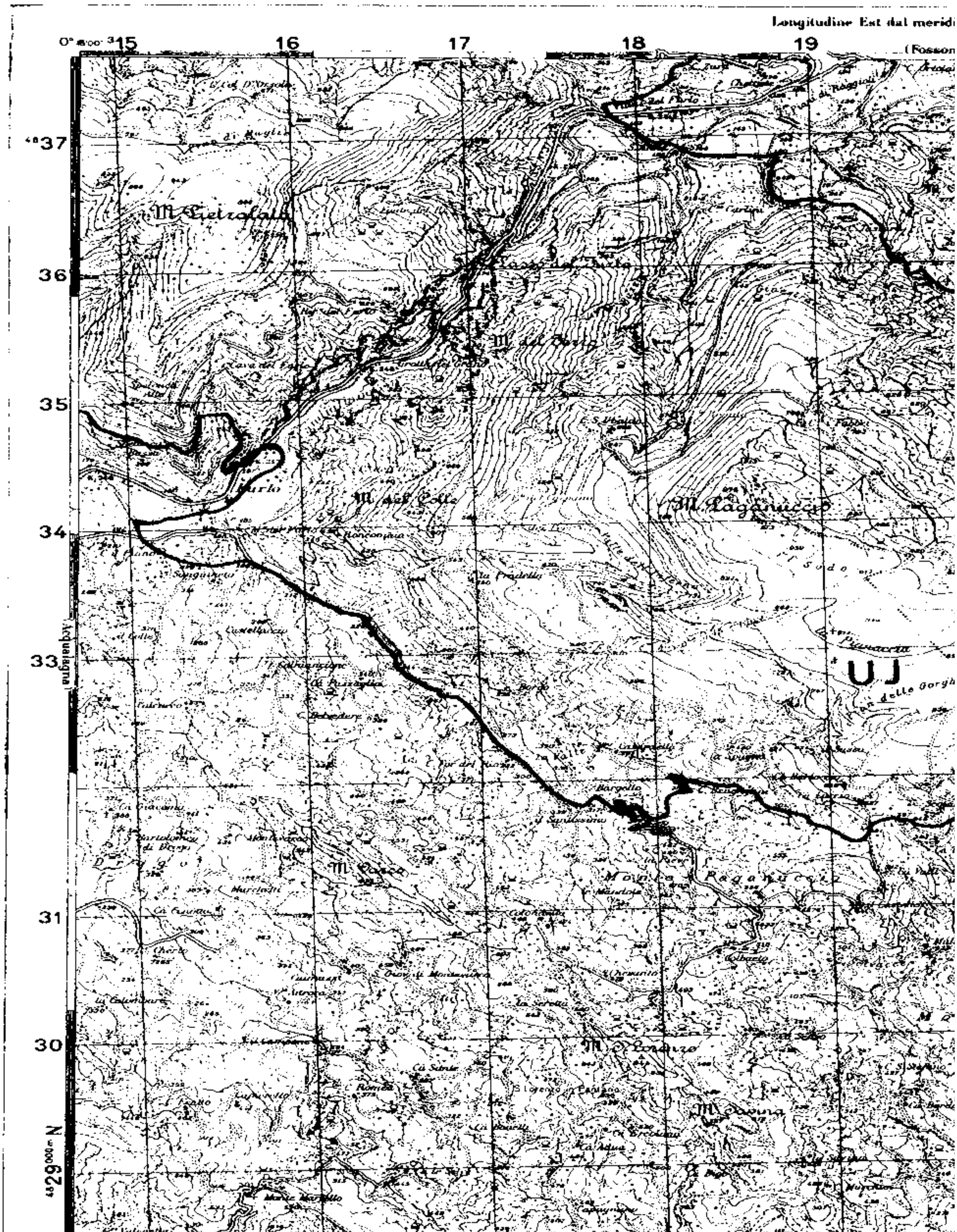

Urbino
Fermignano
S. Marino
Canavaccio
(Fossombrone)
Calpino
M. della Cesana
Carta ufficiale dello Stato (Legge N°68 del 2-2-1960)
Tutti i diritti di riproduzione e di rielaborazione riservati

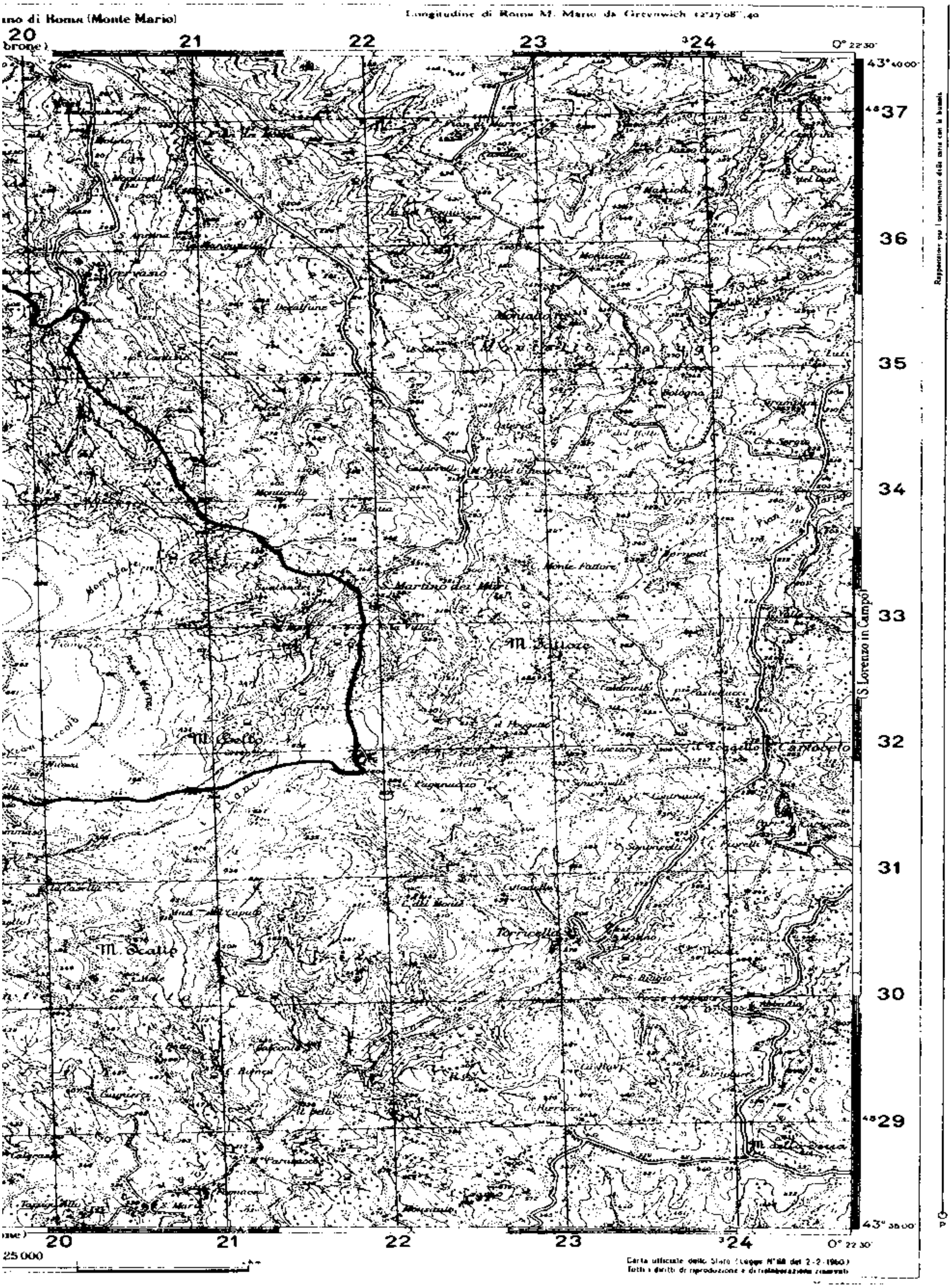

Longitudine Est dal meri
Piano del Monte
Corticelli
F. Metauro
Pieve di Gaifa
S. Stefano di Gaifa
L'equidistanza è di metri 25
Scala di 1


Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich
Isola del Piano
Fossombrone
Monte Rosciolo
Campo degli Abeti
Fonte Pigello
Monte Acuto
Carpineto alto
Carpineto basso
C. Moscopi
Belvedere
Gerbiano
Roncaglia
25 000


Longitudine Est dal meridiano di
(Urbino)
05
06
07
08
09
10
37
36
35
34
33
32
31
30
29
L'equidistanza è di metri 25
(Per le curve a tratti è di m 5)
(Cagli)
Scala di 1:25 000


Acqualagna


Longitudine Est dal meridi
15
16
17
18
19
(Fosson
37
36
35
34
33
31
30
Acqualagna
M. Pietralata
M. del Colle
M. Paganuccio
UJ
M. Cucco
15000m E
(Front
L'equidistanza è di metri 25
Scala di 1


Monte Mario
20
21
22
23
24
36
35
34
33
32
31
30
29
S. Lorenzo in Campo
M. Scalo
Torricella
M. Fattore
Monte Fattore
Martino dei Muri
Bologna
Cantarelo
M. Bello
M. Cerello

01A4442

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 maggio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visti i decreti direttoriali 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 e 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande delle ditte Italfarmaco S.p.a, Glaxo Wellcome S.p.a., Bayer S.p.a. (legale rappresentante della Bayer AG - Germania), Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. e PFIZER Consumer Health Care S.r.l., titolari delle specialità, che hanno chiesto la revoca della, sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate — i decreti direttoriali 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, 800.5/S.L.488-99/D5 deI 26 settembre 2000 e 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ENDOPROST:

«0,05 mg/0,5 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala - A.I.C. n. 027184023;

ditta Italfarmaco S.p.a.

ZELITREX:

«500 mg compresse rivestite» 42 compresse rivestite - A.I.C. n. 029503012;

ditta Glaxo Wellcome S.p.a.

CIFLOX:

10 compresse 250 mg - A.I.C. n. 026698035;

6 compresse rivestite 500 mg - A.I.C. n. 026698047;

ditta Bayer AG (Germania).

ENTERUM:

«1 miliardo/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 028869030;

«2 miliardi/ 5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 028869042;

ditta Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a.

TIMICOLID:

3% crema 50 g - A.I.C. n. 033583028;

ditta Pfizer Consumer Health Care S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A6238

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2001.

Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto che individua, in ciascuna filiera produttiva, le categorie dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazione di origine protetta ovvero ad indicazione geografica protetta;

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che individua, nell'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive;

Visti il regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000, relativo alla registrazione delle denominazioni di origine protette «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» e il regolamento (CE) n. 509/2001 della commissione del 15 maggio 2001, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»:

Considerato che i prodotti sopra menzionati appartengono a filiere non previste nei decreti 12 aprile 2000 citati in precedenza;

Ritenuto di dover integrare i predetti decreti con l'individuazione della categoria dei «produttori ed utilizzatori» e delle altre categorie che partecipano alle filiere produttive nelle quali sono inseriti i citati prodotti;

Considerato inoltre che la categoria «produttori agricoli» è stata indicata erroneamente all'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000, recante le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività, con il termine «produttori» e all'art. 2 lettere *b1)* e *c1)* del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., con il termine di «agricoltori» e che si rende necessario, al fine di una esatta individuazione delle predette categorie, procedere alla opportuna correzione nei sensi sopra indicati;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), è integrato con le seguenti categorie:

h) «elaboratori» nella filiera aceti diversi dagli aceti di vino;

i) «imprese di lavorazione» nella filiera oli essenziali;

2. La categoria produttori indicata alla lettera *b)* del citato art. 4 del decreto 12 aprile 2000 è rettificata in «produttori agricoli».

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) è con le seguenti filiere e relative categorie dei produttori e trasformatori:

h) filiera aceti diversi dagli aceti di vino:

*h*1 - viticoltori;

*h*2 - elaboratori;

*h*3 - imbottigliatori;

i) filiera oli essenziali:

*i*1 - agricoltori;

*i*2 - imprese di lavorazione;

*i*3 - confezionatori.

2. La categoria «agricoltori» indicata alle lettere *b*1 e *c*1 del citato art. 2 del decreto 12 aprile 2000 è rettilicata in «produttori agricoli».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A6105

DECRETO 25 maggio 2001.

Rettifica dell'art. 2 del decreto 22 gennaio 2001, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2001 recante disposizioni in materia di premi zootecnici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto;

Decreta:

Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2001 è sostituito dal testo seguente:

«Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che abbiano:

non meno di sette mesi e non più di diciannove mesi per maschi interi e la prima fascia di età per gli animali castrati;

non meno di venti mesi, per la seconda fascia di età, per gli animali castrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A6200

DECRETO 31 maggio 2001.

Ulteriori misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965 n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1996, con il quale si affida al locale consorzio - CO.GE.VO. - la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2000, concernente «la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2001, recante «ulteriori misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, recante «misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona nel periodo 1° aprile - 30 settembre 2001»;

Vista la proposta formulata dal CO.GE.VO. di Ancona con nota in data 24 maggio 2001, intesa ad ottenere l'esercizio dell'attività di pesca anche nella giornata del venerdì, previa delibera del locale consorzio;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, punto 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, citato nelle premesse, è così modificato:

«1. Sino al 30 settembre 2001, la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona può essere esercitata nei giorni feriali di lunedì, martedì, giovedì nonché, previa delibera del consiglio di amministrazione del locale CO.GE.VO., venerdì, limitatamente nel tratto di mare compreso tra il molo foraneo nord del porto di Ancona e la foce del fiume Chienti».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il direttore generale:* AULITTO

01A6298

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 maggio 2001.

Modifiche al decreto 29 gennaio 2001 di abilitazione all'istituto «Irep - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» ad istituire ed attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto «Irep - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 15 unità;

Vista l'istanza in data 22 febbraio 2001 con la quale il predetto Istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da quindici a venti unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2001;

Considerato che dalla documentazione trasmessa dall'istituto richiedente risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento in relazione alla riferita istanza;

Decreta:

Art. 1.

1. — L'istituto «Irep - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica», abilitato con decreto 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo di venti unità e, per l'intero ciclo, di ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A6172

DECRETO 14 maggio 2001.

Modifiche al decreto 29 gennaio 2001 di abilitazione all'istituto «Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini» ad istituire ed attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto «Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità;

Vista l'istanza in data 22 febbraio 2001 con la quale il predetto Istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da quindici a venti unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2001;

Considerato che dalla documentazione trasmessa dall'Istituto richiedente risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento in relazione alla riferita istanza;

Decreta:

Art. 1.

1. — L'istituto «Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini», abilitato con decreto 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo di venti unità e, per l'intero ciclo, di ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A6171

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 maggio 2001.

Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *carrier preselection:* revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste. (Delibera n. 8/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 maggio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, recante: «Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione Carrier Preselection», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1999, n. 303;

Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante: «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2000, n. 117;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante norme per il «Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e Carrier Preselection»;

Vista la propria delibera n. 9/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante: «Disposizioni relative all'attivazione del servizio di Carrier Preselection: data di sottoscrizione del contratto di utenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2000, n. 117;

Vista la propria delibera n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante: «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2000, n. 256;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. *Il quadro normativo di riferimento.*

L'art. 1, comma 6, lettera *a),* numeri 7 e 8 della legge n. 249 del 1997, dispone che l'Autorità:

«7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio»;

L'art. 4, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 dispone che:

«L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato *D,* parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato *D,* parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche».

L'art. 5, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica riconosce, inoltre, che:

«L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi».

La delibera n. 3/CIR/99, «definisce le regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)». In particolare, fissa i principi per la definizione dei modelli di interazione nonché della soluzione tecnica di rete da implementare. Gli articoli 8 e 9 dell'Allegato *A* della sopra citata delibera fissano le procedure, per il periodo transitorio e per quello a regime, per l'evasione delle richieste.

Con la delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, l'Autorità ha precisato alcuni aspetti procedurali relativi all'implementazione del servizio di Carrier Preselection e dei contenuti degli accordi di interconnessione. In particolare nell'art. 1 della stessa delibera è disposto al comma 1 che:

«Telecom Italia è tenuta ad adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di Carrier Preselection sulla base dell'andamento dalla domanda di ordinativi per la fornitura della prestazione» ed al comma 6 che «L'Autorità si riserva di rivedere, dopo 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la capacità di evasione mensile di attivazioni di Telecom Italia verificandone la compatibilità con le condizioni di mercato».

Con la delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, «È istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un'unità per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e preselezione dell'operatore», di seguito indicata come UPIM, avente tra l'altro gli obiettivi indicati all'art. 2, com ma 2, punti *b)* e *c),* di seguito riportati:

«*b)* monitorare la dinamica contrattuale ed il processo di negoziazione tra operatori licenziatari e Telecom Italia;

c) acquisire dagli operatori licenziatari e da Telecom Italia segnalazioni in merito ad eventuali richieste di interpretazione della normativa vigente o di intervento in relazione a comportamenti ostativi del processo di implementazione dell'accesso disaggregato, della preselezione dell'operatore e della portabilità del numero nella fase negoziale, di sperimentazione e di implementazione e provisioning dei servizi».

2. *Il procedimento istruttorio.*

Nell'ambito delle attività UPIM, l'Autorità ha richiesto agli operatori, a partire da ottobre 2000, l'invio periodico dei dati relativi al processo di attivazione della CPS, ritenuti utili ai fini dell'analisi delle problematiche.

In particolare, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2001, l'Autorità ha approfondito l'attività di acquisizione dei dati avanzando richieste specifiche in merito alle previsioni di acquisizioni di contratti CPS per il 2001 ed ai valori di ordinativi arretrati da smaltire (di seguito arretrato).

Durante l'attività di monitoraggio sono state, inoltre, raccolte una serie di segnalazioni che mostravano presunte criticità nel processo di attivazione degli ordini di CPS nonché nel numero massimo di attivazioni giornaliere previsto.

Ritenuto opportuno prevedere specifiche condizioni regolamentari per superare le criticità rilevate, la commissione infrastrutture e reti dell'autorità ha disposto, in data 22 febbraio 2001, l'apertura di un apposito pro-

cedimento istruttorio avente ad oggetto: «Revisione della capacità di evasione mensile e della distribuzione delle richieste di carrier preselection (CPS)».

Nell'ambito dell'istruttoria sono stati dunque valutati i dati e le segnalazioni raccolte dall'UPIM, nell'ambito delle proprie attività, e sono altresì stati sentiti gli operatori interconnessi che usufruiscono della prestazione di CPS (di seguito operatori preselezionati) e l'operatore d'accesso Telecom Italia relativamente ad una serie di ipotesi di miglioramenti da apportare al processo di attivazione della CPS.

Nel corso del procedimento, l'operatore d'accesso Telecom Italia ha evidenziato che, a fronte della capacità assegnata, non corrisponde un equivalente quantitativo di ordinativi inviati, ciò comportando un sotto-utilizzo delle risorse. Inoltre, secondo l'operatore di accesso, gli operatori preselezionati inoltrano delle richieste di capacità sovrastimate allo scopo di garantirsi una maggiore capacità preassegnata, in virtù dell'attuale meccanismo.

Alla luce di tali osservazioni Telecom Italia ritiene che un eventuale incremento del numero massimo di attivazioni giornaliere comporterebbe investimenti utili solo allo smaltimento degli ordinativi accumulati nel presunto arretrato ma a regime non necessari. L'operatore di accesso ha, peraltro, dichiarato la disponibilità a raggiungere, in una prima fase, il tetto di espletamento giornaliero di 14.000 ordinativi, implementando contestualmente i meccanismi di miglioramento delle capacità distributive; rinviando ad una seconda fase la valutazione dell'aumento delle capacità totali giornaliere massime.

Infine, con riferimento al meccanismo di penalità, l'operatore d'accesso ha proposto di applicare le penalità di cui alla delibera n. 3/CIR/99 riducendo la soglia dall'attuale valore del 2% della capacità complessiva allo 0.5%, ottenendo così l'applicazione della penalità anche per gli operatori preselezionati più piccoli che richiedono valori di attivazioni ridotte.

Dal confronto con gli operatori preselezionati è emerso che:

le capacità mensilmente assegnate non sono ritenute sufficienti per le proprie esigenze ed il relativo mancato utilizzo in fase di invio degli ordinativi è da attribuirsi al fatto che in alcuni distretti vi sono capacità assegnate in eccesso ed in altri in difetto rispetto alle reali esigenze;

l'intervento di incremento di capacità da parte dell'operatore d'accesso è ritenuto indispensabile ed il valore finale ritenuto più opportuno è 30.000 ordinativi;

le richieste di capacità su base distrettuale con due mesi di anticipo comportano notevoli problemi previsionali;

esiste un notevole quantitativo di ordinativi non inviati a causa della rigidità del sistema;

sarebbe utile per gli operatori preselezionati, nell'ottica di migliorare l'efficienza del processo, avere a disposizione il software di analizzatore sintattico che effettua una prima verifica formale dei file di invio;

per tutelare anche gli operatori preselezionati che non hanno arretrato ritengono opportuno variare la modalità di assegnazione delle capacità dall'attuale «30% equidistribuito e 70% proporzionale» ad un «50% equidistribuito e 50% proporzionale».

Ritenuto, sulla base delle criticità emerse nel corso del procedimento, di individuare, in particolare, i seguenti ambiti di intervento, con l'obiettivo di migliorare il processo di attivazione della CPS:

1. «Variazione della capacità di evasione giornaliera da parte di Telecom Italia»;

2. «Definizione di Aree Territoriali sulle quali implementare il processo e modifica delle modalità di richiesta ed assegnazione delle capacità»;

3. «Introduzione di meccanismi per aumentare l'efficienza del sistema»;

4. «Valutazione del sistema di penalità».

Considerato in merito alla «Variazione della capacità di evasione giornaliera da parte di Telecom Italia» che la necessità di incrementare il numero di attivazioni giornaliere scaturisce sia dall'elevato numero di ordinativi arretrati da smaltire sia dalle previsioni mensili degli operatori preselezionati di nuovi contratti CPS.

Considerato che l'incremento della capacità di evasione massima coniugato con gli interventi di miglioramento di efficienza del processo, che porteranno ad una più flessibile gestione delle richieste da parte degli operatori preselezionati, comporta l'aumento dell'effettivo numero di ordinativi attivati di CPS da parte di Telecom Italia.

Ritenuto, alla luce delle precedenti considerazioni, che il valore di capacità di evasione giornaliera di 20.000 ordinativi consente la sostenibilità delle nuove acquisizioni previste pur lasciando disponibile della capacità residua per lo smaltimento degli ordinativi arretrati.

Considerato in merito alla «Definizione di aree territoriali sulle quali implementare il processo e modifica delle modalità di richiesta ed assegnazione delle capacità» che l'attuale meccanismo, prevedendo un'allocazione su 231 distretti delle assegnazioni di capacità, non permette agli operatori un'efficace programmazione delle attivazioni e soprattutto un trasferimento della capacità disponibile da un distretto ad un altro. Qualora il processo di assegnazione degli ordinativi fosse, dunque, applicato sulla capacità complessiva di aree territoriali, realizzate accorpando tra loro i 231 distretti, gli operatori preselezionati potrebbero utilizzare la capacità disponibile in un qualsiasi distretto della medesima area territoriale.

Ritenuto che dall'esame dell'attuale organizzazione di Telecom Italia è possibile individuare 18 «punti di contatto» territoriali per i rapporti con gli operatori preselezionati, ognuno con una sua competenza in termini di distretti, che possono essere immediatamente utilizzati per la definizione delle aree territoriali.

Considerato che per consentire uno sfruttamento equo e flessibile da parte degli operatori preselezionati delle capacità disponibili è opportuno rivedere la tempistica del sistema di assegnazione. In particolare, gli operatori preselezionati possono inviare le proprie richieste di capacità per il mese successivo ripartite per ogni area territoriale, entro quindici giorni dal termine

del mese in corso. L'operatore d'accesso provvede a determinare le capacità assegnate ed a comunicarle agli operatori entro cinque giorni dalla fine del mese.

Considerato che la richiesta di capacità di ogni singolo operatore preselezionato non deve superare il valore di capacità massima mensile definita in ciascuna area territoriale.

Considerato che il numero di operatori preselezionati che hanno richiesto la prestazione di CPS nel periodo settembre 2000 - marzo 2001 è raddoppiato, passando da 14 a 30 circa. Tale incremento ha fatto sì che la capacità equidistribuita sia diventata via via inferiore, ciò comportando alcuni problemi soprattutto per gli operatori preselezionati con un basso numero di richieste.

Ritenuta congrua una modalità di assegnazione delle quote di capacità, che preveda il 40% di capacità equidistribuito ed il 60% proporzionale.

Considerato in merito ai «Meccanismi per aumentare l'efficienza del sistema» che l'attuale sistema di gestione degli ordinativi non ha una flessibilità tale da ottenere il pieno sfruttamento delle capacità disponibili. In particolare, un elemento di criticità del processo si rileva nell'ipotesi in cui gli operatori preselezionati non riescano ad inviare il quantitativo di ordinativi ad essi assegnato nel giorno: in tal caso una serie di risorse, disponibili da parte di Telecom Italia per quella giornata, risultano non utilizzate.

Ritenuto che un incremento dell'efficienza del processo di attivazione si può ottenere introducendo un meccanismo tale per cui le risorse assegnate giornalmente a ciascun operatore preselezionato non utilizzate per l'evasione degli ordinativi siano rese disponibili agli altri operatori preselezionati come risorse comuni di capacità per quelle giornata.

Considerato, in merito al «Sistema di penalità», che il meccanismo di penalità introdotto dalla delibera n. 3/CIR/99 prevede che:

«Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. La capacità produttiva residua verrà suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori».

Ritenuto opportuno di confermare le modalità di individuazione della penale previste dalla delibera n. 3/CIR/99, considerando il fattore di riduzione da applicare come pari allo scostamento percentuale tra capacità richiesta dall'operatore preselezionato nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati.

Considerata l'esigenza per l'Autorità di disporre di un'informativa mensile sulle modalità di applicazione, sia del processo di assegnazione delle capacità che di gestione delle attivazioni, ed in particolare relativamente a:

1. sintesi dei dati di capacità richiesta e capacità assegnata per ogni operatore preselezionato, a livello di area territoriale;

2. sintesi dei dati relativi agli ordinativi effettivamente inoltrati, respinti e attivati per ciascun operatore preselezionato;

3. sintesi dei dati per ciascuna area territoriale relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto, distinguendo gli ordinativi respinti sulla base della motivazione, e gli ordinativi lavorati sulla base del tempo di attivazione.

Considerato che l'Autorità ritiene fondamentale l'utilizzo dello strumento del Service Level Agreement al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari relativi alla CPS;

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni della delibera n. 10/00/CIR, Telecom Italia ha pubblicato in data 9 aprile 2001, la propria proposta di Service Level Agreement per il servizio di CPS e che tale proposta è in corso di valutazione da parte dell'Autorità;

Udita la relazione finale del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Ordinativo»: richiesta di attivazione della prestazione di Carrier Preselection (CPS) relativa ad un singolo impianto d'utente;

b) «Capacità di evasione giornaliera»: numero minimo di ordinativi di Carrier Preselection che Telecom Italia è in grado di elaborare nel corso di una giornata lavorativa;

c) «Capacità di evasione mensile»: Capacità di evasione giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;

d) «Capacità richiesta»: numero di ordinativi che l'operatore preselezionato prevede di inviare nel corso di un mese;

e) «Capacità assegnata mensile»: numero massimo di ordinativi che l'operatore preselezionato può inviare nel corso di un mese;

f) «Capacità assegnata giornaliera»: Capacità assegnata mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;

g) «Ordinativo inviato»: richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso. L'ordinativo si intende inviato il giorno successivo rispetto all'effettiva data di inoltro;

h) «Ordinativo in lista d'attesa»: richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso in eccedenza rispetto alla Capacità assegnata giornaliera;

i) «Ordinativo attivato»: richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore d'accesso ha evaso;

j) «Area Territoriale»: raggruppamento di distretti telefonici ai fini della realizzazione del processo di richiesta ed attivazione della prestazione di CPS. La corrispondenza tra ciascun distretto e la relativa area territoriale è riportata nell'allegato A alla presente delibera.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 1 dell'allegato *A* alla delibera n. 3/99/CIR del 7 dicembre 1999.

Art. 2.

Revisione delle modalità di distribuzione delle richieste di Carrier Preselection

1. L'Autorità fissa in 20.000 ordinativi la capacità di evasione giornaliera minima per la prestazione di Carrier Preselection da parte di Telecom Italia.

2. La capacità di evasione giornaliera delle richieste è ripartita in misura proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti in ciascuna area territoriale.

3. L'operatore preselezionato provvede a comunicare a Telecom Italia, entro quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacità richiesta per il mese successivo, ripartita per aree territoriali.

4. La capacità richiesta dall'operatore preselezionato per ogni area territoriale non deve superare il valore di capacità di evasione mensile definita da Telecom Italia nella stessa area territoriale.

5. Il 40% della capacità di evasione mensile è assegnata uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori preselezionati.

6. Il 60% della capacità di evasione mensile è assegnata proporzionalmente alle capacità richieste dai singoli operatori preselezionati.

Art. 3.

Introduzione di misure volte ad aumentare l'efficienza del processo di attivazione delle richieste di Carrier Preselection.

1. Telecom Italia rende disponibili agli operatori preselezionati le modalità per il controllo formale degli ordinativi inviati.

2. La capacità assegnata giornaliera a ciascun operatore preselezionato, non utilizzata per l'evasione degli ordinativi, è resa disponibile da Telecom Italia agli altri operatori preselezionati.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 4, dell'allegato *A* della delibera 3/CIR/99, nel caso in cui l'operatore preselezionato invii un numero di ordinativi inferiore alla capacità assegnata di un fattore maggiore del 2% della capacità di evasione mensile, Telecom Italia utilizza, ai fini dell'applicazione della penale, lo scostamento percentuale tra capacità richiesta dall'operatore nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati. Tale fattore è utilizzato per ridurre, nel primo mese utile, la quota di capacità assegnata secondo i commi 5 e 6 del precedente art. 2.

Art. 4.

Monitoraggio del processo di richiesta ed attivazione degli ordinativi di Carrier Preselection

1. Per consentire il monitoraggio da parte dell'Autorità del processo di richiesta ed attivazione degli ordinativi di Carrier Preselection, Telecom Italia fornisce mensilmente i seguenti dati:

a) capacità richiesta e capacità assegnata per ogni operatore preselezionato a livello di area territoriale;

b) ordinativi effettivamente inoltrati, respinti ed evasi per ciascun operatore preselezionato.

2. L'operatore preselezionato fornisce mensilmente per ciascuna area territoriale i dati relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto telefonico. Gli ordinativi effettivamente inoltrati sono ulteriormente distinti in ordinativi respinti, suddivisi per causale di rifiuto, ordinativi evasi entro il tempo massimo ed ordinativi evasi oltre il tempo massimo.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, Telecom Italia, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, rende note le nuove distribuzioni di capacità di evasione di cui all'art. 2, comma 2.

2. Telecom Italia, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, comunica all'Autorità ed agli operatori preselezionati le modalità operative per l'utilizzo della capacità di cui all'art. 3, comma 2.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, Telecom Italia si adegua alle condizioni di fornitura della prestazione di Carrier Preselection stabilite nel presente provvedimento entro trenta giorni dalla data di notifica dello stesso.

4. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni contenute nel presente provvedimento alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'Autorità.

Napoli, 16 maggio 2001

Il Presidente: CHELI

Allegato alla Delibera 8/01/CIR del 16 maggio 2001

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Abruzzo Molise	0863	AVEZZANO
Abruzzo Molise	0874	CAMPOBASSO
Abruzzo Molise	0871	CHIETI
Abruzzo Molise	0865	ISERNIA
Abruzzo Molise	0872	LANCIANO
Abruzzo Molise	0862	L'AQUILA
Abruzzo Molise	085	PESCARA
Abruzzo Molise	0864	SULMONA
Abruzzo Molise	0861	TERAMO
Abruzzo Molise	0875	TERMOLI
Abruzzo Molise	0873	VASTO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Calabria	0981	CASTROVILLARI
Calabria	0961	CATANZARO
Calabria	0984	COSENZA
Calabria	0962	CROTONE
Calabria	0968	LAMEZIA TERME
Calabria	0964	LOCRI
Calabria	0966	PALMI
Calabria	0982	PAOLA
Calabria	0965	REGGIO DI CALABRIA
Calabria	0983	ROSSANO
Calabria	0985	SCALEA
Calabria	0967	SOVERATO
Calabria	0963	VIBO VALENTIA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Campania	0825	AVELLINO
Campania	0828	BATTIPAGLIA
Campania	0824	BENEVENTO
Campania	0823	CASERTA
Campania	0973	LAGONEGRO
Campania	0835	MATERA
Campania	0972	MELFI
Campania	0976	MURO LUCANO
Campania	081	NAPOLI

Campania	0971	POTENZA
Campania	0827	S. ANGELO DEI LOMBARDI
Campania	0975	SALA CONSILINA
Campania	089	SALERNO
Campania	0974	VALLO DELLA LUCANIA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Emilia	051	BOLOGNA
Emilia	0547	CESENA
Emilia	0533	COMACCHIO
Emilia	0546	FAENZA
Emilia	0532	FERRARA
Emilia	0524	FIDENZA
Emilia	0543	FORLI'
Emilia	0525	FORNOVO DI TARO
Emilia	0542	IMOLA
Emilia	0545	LUGO
Emilia	0535	MIRANDOLA
Emilia	059	MODENA
Emilia	0521	PARMA
Emilia	0523	PIACENZA
Emilia	0534	PORRETTA TERME
Emilia	0544	RAVENNA
Emilia	0522	REGGIO NELL'EMILIA
Emilia	0541	RIMINI
Emilia	0536	SASSUOLO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Friuli	0431	CERVIGNANO DEL FRIULI
Friuli	0481	GORIZIA
Friuli	0434	PORDENONE
Friuli	0427	SPILIMBERGO
Friuli	0428	TARVISIO
Friuli	0433	TOLMEZZO
Friuli	040	TRIESTE
Friuli	0432	UDINE

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Lazio	0776	CASSINO
Lazio	0771	FORMIA
Lazio	0775	FROSINONE
Lazio	0773	LATINA

Lazio	0763	ORVIETO
Lazio	0765	POGGIO MIRTETO
Lazio	0746	RIETI
Lazio	0761	VITERBO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Liguria	0182	ALBENGA
Liguria	010	GENOVA
Liguria	0183	IMPERIA
Liguria	0187	LA SPEZIA
Liguria	0185	RAPALLO
Liguria	0184	SAN REMO
Liguria	019	SAVONA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Lombardia	035	BERGAMO
Lombardia	0364	BRENO
Lombardia	030	BRESCIA
Lombardia	0331	BUSTO ARSIZIO
Lombardia	0375	CASALMAGGIORE
Lombardia	0343	CHIAVENNA
Lombardia	0346	CLUSONE
Lombardia	031	COMO
Lombardia	0373	CREMA
Lombardia	0372	CREMONA
Lombardia	0341	LECCO
Lombardia	0376	MANTOVA
Lombardia	0344	MENAGGIO
Lombardia	0384	MORTARA
Lombardia	0386	OSTIGLIA
Lombardia	0382	PAVIA
Lombardia	0345	S. PELLEGRINO TERME
Lombardia	0365	SALO'
Lombardia	0342	SONDRIO
Lombardia	0374	SORESINA
Lombardia	0385	STRADELLA
Lombardia	0363	TREVIGLIO
Lombardia	0332	VARESE
Lombardia	0381	VIGEVANO
Lombardia	0383	VOGHERA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Marche Umbria	071	ANCONA
Marche Umbria	0736	ASCOLI PICENO
Marche Umbria	0737	CAMERINO
Marche Umbria	0732	FABRIANO
Marche Umbria	0734	FERMO
Marche Umbria	0742	FOLIGNO
Marche Umbria	0731	JESI
Marche Umbria	0733	MACERATA
Marche Umbria	075	PERUGIA
Marche Umbria	0721	PESARO
Marche Umbria	0735	S. BENEDETTO DEL TRONTO
Marche Umbria	0743	SPOLETO
Marche Umbria	0744	TERNI
Marche Umbria	0722	URBINO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Milano	0377	CODOGNO
Milano	0371	LODI
Milano	02	MILANO
Milano	039	MONZA
Milano	0362	SEREGNO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Piemonte	0144	ACQUI TERME
Piemonte	0173	ALBA
Piemonte	0131	ALESSANDRIA
Piemonte	0165	AOSTA
Piemonte	0322	ARONA
Piemonte	0141	ASTI
Piemonte	0323	BAVENO
Piemonte	015	BIELLA
Piemonte	0163	BORGOSESIA
Piemonte	0142	CASALE MONFERRATO
Piemonte	0171	CUNEO
Piemonte	0324	DOMODOSSOLA
Piemonte	0125	IVREA
Piemonte	0123	LANZO TORINESE
Piemonte	0174	MONDOVI'
Piemonte	0321	NOVARA
Piemonte	0143	NOVI LIGURE

Piemonte	0121	PINEROLO
Piemonte	0124	RIVAROLO CANAVESE
Piemonte	0175	SALUZZO
Piemonte	0172	SAVIGLIANO
Piemonte	0122	SUSA
Piemonte	0166	ST. VINCENT
Piemonte	011	TORINO
Piemonte	0161	VERCELLI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Puglia	0883	ANDRIA
Puglia	080	BARI
Puglia	0831	BRINDISI
Puglia	0885	CERIGNOLA
Puglia	0881	FOGGIA
Puglia	0833	GALLIPOLI
Puglia	0832	LECCE
Puglia	0836	MAGLIE
Puglia	0884	MANFREDONIA
Puglia	0882	S. SEVERO
Puglia	099	TARANTO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Roma	0766	CIVITAVECCHIA
Roma	06	ROMA
Roma	0774	TIVOLI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Sardegna	070	CAGLIARI
Sardegna	0781	IGLESIAS
Sardegna	0782	LANUSEI
Sardegna	0785	MACOMER
Sardegna	0784	NUORO
Sardegna	0789	OLBIA
Sardegna	0783	ORISTANO
Sardegna	079	SASSARI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Sicilia	0922	AGRIGENTO
Sicilia	0924	ALCAMO
Sicilia	0933	CALTAGIRONE

Sicilia	0934	CALTANISSETTA
Sicilia	095	CATANIA
Sicilia	0921	CEFALU'
Sicilia	0935	ENNA
Sicilia	090	MESSINA
Sicilia	091	PALERMO
Sicilia	0941	PATTI
Sicilia	0932	RAGUSA
Sicilia	0925	SCIACCA
Sicilia	0931	SIRACUSA
Sicilia	0942	TAORMINA
Sicilia	0923	TRAPANI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Toscana	0575	AREZZO
Toscana	0578	CHIANCIANO TERME
Toscana	0571	EMPOLI
Toscana	055	FIRENZE
Toscana	0566	FOLLONICA
Toscana	0564	GROSSETO
Toscana	0586	LIVORNO
Toscana	0583	LUCCA
Toscana	0585	MASSA
Toscana	0572	MONTECATINI TERME
Toscana	0565	PIOMBINO
Toscana	050	PISA
Toscana	0573	PISTOIA
Toscana	0587	PONTEDERA
Toscana	0574	PRATO
Toscana	0577	SIENA
Toscana	0584	VIAREGGIO
Toscana	0588	VOLTERRA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Trentino	0471	BOLZANO
Trentino	0472	BRESSANONE
Trentino	0474	BRUNICO
Trentino	0462	CAVALESE
Trentino	0463	CLES
Trentino	0473	MERANO
Trentino	0464	ROVERETO
Trentino	0465	TIONE DI TRENTO
Trentino	0461	TRENTO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Veneto	0426	ADRIA
Veneto	0424	BASSANO DEL GRAPPA
Veneto	0437	BELLUNO
Veneto	0438	CONEGLIANO
Veneto	0436	CORTINA D'AMPEZZO
Veneto	0429	ESTE
Veneto	0439	FELTRE
Veneto	0442	LEGNAGO
Veneto	0423	MONTEBELLUNA
Veneto	049	PADOVA
Veneto	0435	PIEVE DI CADORE
Veneto	0425	ROVIGO
Veneto	0421	S. DONA' DI PIAVE
Veneto	0445	SCHIO
Veneto	0422	TREVISO
Veneto	041	VENEZIA (MESTRE)
Veneto	045	VERONA
Veneto	0444	VICENZA

01A6047

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2001.

Autorizzazione alla società «Centro Assistenza Fiscale U.C.I.C.T. Italia S.r.l.» - «C.A.F. Ucict Italia S.r.l.», in Chieti, ad esercitate l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «Centro Assistenza Fiscale U.C.I.C.T. Italia S.r.l.» - «C.A.F. Ucict Italia S.r.l.», con sede in Chieti, viale Abruzzo n. 229, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese alla società sopra indicata e rappresentata dal presidente sig. Orazio Renzo Di Renzo che ha presentato in data 27 aprile 2001, apposita istanza correlata dalla documentazione sotto specificata:

atto costitutivo stipulato in data 5 aprile 2001 a rogito del notaio dott.ssa Barbara Amicarelli (repertorio n. 17998 raccolta n. 4871) con allegato lo statuto, dai quali risulta che il capitale sociale di lire cento milioni è stato interamente versato e che la società Centro assistenza fiscale U.C.I.C.T. Italia S.r.l. risulta essere costituita dall'U.C.I.C.T. Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo, codice fiscale n. 93014970698, con sede in Chieti, Viale Abruzzo n. 229, riconosciuta di rilevanza nazionale, giusto decreto del Ministero delle finanze del 25 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1994, n. 76;

la polizza stipulata con la compagnia di assicurazione «Lloyd's» prestata con un massimale di L. 2.000.000.000;

la relazione tecnica sulla capacità operativa anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale;

la certificazione attestante l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale rag. Veltrone Rocco, nato a Benevento il 29 agosto 1953 ed iscritto all'Albo dei ragionieri e periti commerciali dal 13 settembre 1990, al n. 102;

le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci revisori della società richiedente attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

È stato, inoltre, acquisito il parere positivo della Direzione centrale gestione tributi in ordine alla validità del decreto concernente il riconoscimento della rilevanza nazionale dell'Unione Cristiana Italiana

Commercio e Turismo, previa dimostrazione, da parte della società istante, del possesso dei nuovi requisiti all'attualità previsti. Conseguentemente, il sig. Orazio Renzo Di Renzo, in qualità di presidente nazionale *pro-tempore* dell'U.C.I.C.T. ha documentato la sussistenza di tutti i previsti requisiti.

Il presente atto che viene inviato, in copia, all'agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi - per l'iscrizione nell'Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto di attivazione delle agenzie: decreto ministeriale 28 dicembre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

attribuzioni del direttore regionale: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 (art. 1) ed art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

disposizioni in materia di assistenza fiscale: decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (art. 33 e seguenti) e decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

L'Aquila, 17 maggio 2001

Il direttore regionale: SIMEONE

01A6046

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico di Torino, nel giorno 2 maggio 2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La chiusura dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino è accertata nel giorno 2 maggio 2001 dalle ore 8,10 alle ore 13.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 18 maggio 2001

p. *Il direttore regionale:* BARTOLUCCI

01A6422

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico di Torino, nei giorni 3 e 4 maggio 2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La chiusura dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino è accertata nei giorni 3 e 4 maggio 2001 dalle ore 8,10 alle ore 10,10.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 18 maggio 2001

p. *Il direttore regionale:* BARTOLUCCI

01A6423

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 22 maggio 2001.

Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Covip), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visti gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, che attribuiscono alla Covip la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, nonché il compito di regolamentare le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Covip il compito di approvare gli statuti dei fondi pensione verificandone, tra l'altro, la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che dispone, tra l'altro, che gli statuti dei fondi pensione ivi contemplati devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Covip il compito di valutare l'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1997;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 1997 che prevede che la Covip definisca lo schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni da redigersi da parte di ciascun fondo pensione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1997;

Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388 che ha apportato modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

Vista la propria delibera del 27 gennaio 1998 con la quale è stato adottato il «Regolamento recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'albo»;

Vista la propria delibera del 10 febbraio 1999 recante «Disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993»;

Considerata la necessità, in conseguenza delle modifiche apportate dalla citata legge n. 338 del 2000, di ridefinire la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e le disposizioni in materia di informativa per la raccolta delle adesioni;

Ritenuto opportuno dettare, in tale sede, norme finalizzate a regolamentare il regime applicabile alle istanze di autorizzazione già presentate alla Covip ai sensi della normativa vigente;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PER I FONDI PENSIONE DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 1993.

Art. 1.

Presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, i fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito anche fondi negoziali) devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Covip un'istanza di autorizzazione, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo, a firma del legale rappresentante.

Art. 2.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza deve riportare quanto di seguito specificato:

a) denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;

b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;

c) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;

d) elenco, con l'indicazione delle generalità complete e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo e dell'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione;

e) elenco dei documenti allegati.

2. All'istanza devono essere allegati i documenti di seguito indicati:

a) copia della fonte istitutiva del fondo pensione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante;

b) copia dell'atto di costituzione e dello statuto del fondo pensione, dichiarate conformi all'originale dal legale rappresentante;

c) scheda informativa per la raccolta delle adesioni redatta in base allo schema generale definito dalla Covip ed allegato al presente provvedimento;

d) modulo di adesione al fondo pensione;

e) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del fondo, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha verificato per i componenti degli organi collegiali e per l'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo, i requisiti di onorabilità e professionalità, l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, nonché l'assenza delle situazioni di incompatibilità;

f) una relazione che illustri il programma iniziale di attività del fondo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

il numero degli appartenenti all'area dei destinatari e delle relative aziende;

il numero minimo di aderenti per procedere all'elezione degli organi collegiali;

i tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, nonché per l'insediamento degli organi di amministrazione e controllo;

i tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione della banca depositaria, della società di revisione contabile, dell'eventuale gestore amministrativo e del gestore finanziario;

il prevedibile numero di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività;

le modalità di finanziamento delle spese di avvio;

g) schemi previsionali relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali ed amministrative nonché a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni;

h) copia dell'eventuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presentata all'Autorità competente.

3. La Covip procede a richiedere alla prefettura competente la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione delle cariche di cui al precedente comma 1, lettera *d)*. Il fondo può comunque provvedere ad inviare direttamente la suddetta certificazione in allegato all'istanza di auto;rizzazione.

Art. 3.

Procedura e termini per l'autorizzazione

1. La Covip, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, sulla base dell'esame della documentazione prodotta e previa acquisizione della certificazione di cui al precedente art. 2, comma 3, approva lo statuto del fondo pensione e, verificata anche la rispondenza della scheda informativa alla normativa vigente ed allo schema generale definito dalla Covip nonché la coerenza rispetto alle fonti istitutive ed allo statuto, autorizza il fondo all'esercizio dell'attività, ovvero nega l'autorizzazione.

2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la Covip procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3. Il termine è invece sospeso, qualora la Covip formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.

4. A seguito dell'autorizzazione la Covip dispone l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 4.

Decadenza

1. I fondi negoziali devono iniziare l'attività entro dodici mesi dall'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 4, comma 4, a pena di decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip può prorogare tale termine per un limitato periodo.

2. I fondi negoziali devono raggiungere la prevista base associativa minima entro diciotto mesi dall'iscrizione all'albo, a pena di decadenza. Decorso tale termine, la Covip pronuncia la decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip può prorogare il predetto termine per un limitato periodo.

Art. 5.

Raccolta delle adesioni

1. L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna ai potenziali aderenti dello statuto del fondo e della scheda informativa circa le caratteristiche dello stesso, redatta avendo a riferimento lo schema generale definito dalla Covip e allegato al presente provvedimento.

2. Nel modulo di adesione al fondo deve essere contenuta specifica clausola attestante l'avvenuta consegna all'aderente dello statuto e della scheda informativa.

3. La raccolta delle adesioni a fondi negoziali può avvenire esclusivamente presso il luogo di lavoro del potenziale aderente e presso le sedi del fondo pensione, del datore di lavoro e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive ovvero dei relativi patronati, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.

4. Le variazioni delle singole schede informative di cui la Covip abbia già consentito la diffusione devono essere trasmesse tempestivamente alla Covip dal legale rappresentante del fondo, complete della documentazione idonea a giustificare l'intervento di modifica. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Covip, la scheda informativa aggiornata deve essere allegata all'istanza presentata ai sensi della delibera Covip 28 luglio 1999 recante il Regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione.

Art. 6.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Ai fini del procedimento di autorizzazione di cui al presente Titolo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria nell'ambito della Covip è la direzione autorizzazioni e vigilanza II. Il responsabile del procedimento è il dirigente della medesima direzione o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I fondi negoziali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano già ottenuto l'autorizzazione alla diffusione della scheda informativa, ma non abbiano ancora presentato l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività, possono proseguire nella raccolta delle adesioni sulla base della scheda informativa già approvata, purché, una volta insediati gli organi collegiali individuati sulla base del metodo elettivo, presentino l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2001, salvo proroga disposta dalla Covip per motivate esigenze.

2. I fondi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano già presentato alla Covip istanza di approvazione della scheda informativa ovvero di autorizzazione all'esercizio dell'attività devono provvedere entro il 31 dicembre 2001 ad integrare l'istanza stessa al fine di renderla compatibile con la procedura di cui al Titolo I del presente Regolamento. In tal caso il termine di cui al precedente art. 3

decorre dalla data di presentazione della suddetta istanza e resta sospeso dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino alla data di integrazione dell'istanza.

Titolo II

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PER I FONDI PENSIONE APERTI DI CUI ALL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 1993.

Art. 8
Presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati dalle rispettive Autorità di vigilanza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività di fondi pensione aperti devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Covip un'istanza di autorizzazione, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo, a firma del legale rappresentante.

2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione deve essere contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.

Art. 9.
Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza deve riportare quanto di seguito specificato:

a) denominazione e sede del soggetto istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;

b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;

c) denominazione del fondo pensione che il soggetto istante intende istituire e sue caratteristiche generali;

d) indicazione dei responsabili delle strutture di gestione ed amministrazione del fondo pensione da istituire;

e) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza;

f) elenco dei documenti allegati.

2. A ciascun esemplare dell'istanza di autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti di seguito indicati:

a) regolamento del fondo pensione aperto;

b) atto costitutivo del soggetto istante, con allegato statuto secondo il quale sussista, in relazione alla normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993, munito della certificazione di vigenza rilasciata dall'ufficio del registro delle imprese e corredato dal certificato attestante l'iscrizione al registro delle imprese;

c) dichiarazione sul capitale sociale versato ed esistente, a firma del presidente del collegio sindacale del soggetto istante;

d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i princìpi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;

e) copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella dell'istanza di autorizzazione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentate che sottoscrive l'istanza;

f) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del soggetto istante, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione nella quale l'organo di amministrazione del soggetto istante ha verificato, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, nonché l'assenza delle situazioni di incompatibilità.

3. La Covip procede a richiedere alla prefettura competente la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione dell'incarico di dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo. Il soggetto istante può comunque provvedere ad inviare direttamente la suddetta certificazione in allegato all'istanza di autorizzazione.

Art. 10.
Procedura e termini per l'autorizzazione

1. La Covip, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa acquisizione della certificazione di cui al precedente art. 9, comma 3, approva il regolamento del fondo pensione aperto e, d'intesa con le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la costituzione del fondo pensione aperto e, subordinatamente alla deliberazione di cui al successivo art. 11, comma 1, l'esercizio dell'attività, ovvero nega l'autorizzazione.

2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la Covip procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3. Il termine è invece sospeso, qualora la Covip formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.

Art. 11.
Istituzione del fondo pensione ed iscrizione all'albo

1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di amministrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla Covip e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non detraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

2. Il soggetto autorizzato trasmette tempestivamente alla Covip la deliberazione adottata ai sensi del comma precedente, per l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

3. I fondi pensione aperti devono iniziare l'attività entro dodici mesi dall'iscrizione all'albo di cui al precedente comma, a pena di decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip può prorogare tale termine per un limitato periodo.

Art. 12.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Ai fini del procedimento di autorizzazione di cui al presente titolo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria nell'ambito della Covip è la direzione autorizzazioni e vigilanza I. Il responsabile del procedimento è il dirigente della medesima direzione o altro dipendente dallo stesso designato.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 13.

Proroga dei termini

1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli 3 e 10, la Covip rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori 180 giorni.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Covip.

2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Non sono più applicabili le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento [1].

Roma, 22 maggio 2001

Il presidente: FRANCARIO

[1] Sono, in particolare, abrogate le deliberazioni della Covip del 27 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1998, n.29, («*Regolamento recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'albo*»), e del 10 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1999, n.49, («*Disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*»). Risulta altresì abrogata la disposizione di cui all'art. 1, comma 4, della deliberazione della Covip del 28 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1999, n. 197, *«Regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e relative modifiche»).*

ALLEGATO

SCHEMA DI SCHEDA INFORMATIVA
PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI A FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Nel frontespizio della scheda devono essere inserite le seguenti frasi o informazioni:

SCHEDA INFORMATIVA
PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE....
....[*denominazione del fondo*]

Estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e, una volta acquisito, numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione.

Sede legale.

Riportare letteralmente le seguenti frasi:

il funzionamento del fondo è disciplinato dallo statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione;

l'organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda;

l'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello statuto del fondo.

1. Dati relativi al fondo pensione:

a) fonte istitutiva (parti stipulanti e data dell'accordo);

b) data di costituzione;

c) area dei destinatari;

d) natura giuridica;

e) scopo;

f) regime (prestazione definita o contribuzione definita);

g) criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo; indicazione dell'eventuale esistenza del responsabile del fondo;

h) disposizioni statutarie circa le modalità di risoluzione delle controversie (eventuale).

2. Prestazioni:

a) criteri di determinazione delle prestazioni (art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 124 del 1993);

b) descrizione delle prestazioni, distinguendo tra quelle per anzianità e quelle per vecchiaia, e definizione dei criteri di accesso a ciascuna di esse;

c) descrizione delle prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento;

d) modalità di erogazione della prestazione pensionistica (direttamente dal fondo o tramite convenzione con impresa di assicurazione); se indiretta, indicazione dell'impresa di assicurazione scelta per l'erogazione della rendita (eventualmente indicare che l'impresa di assicurazione deve ancora essere individuata)

e) descrizione delle caratteristiche delle rendite (da indicare, in caso di erogazione indiretta, dopo la stipula della relativa convenzione);

f) indicazione della facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione in capitale specificando la misura dell'importo (eventuale);

g) regolamentazione prevista per l'anticipazione di prestazioni;

h) descrizione delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza specificando le condizioni generali e il relativo costo aggiuntivo (eventuale).

3. Trasferimento e riscatto: misura, modalità e termini stabiliti dallo statuto e dalle fonti istitutive per l'esercizio del trasferimento o riscatto della posizione individuale.

4. Contribuzioni e altri oneri:

a) misura, criteri di calcolo e decorrenza della contribuzione distinguendo tra quella a carico del datore di lavoro o del committente, del lavoratore, e quella prelevata dal trattamento di fine rapporto;

b) oneri connessi all'adesione;

c) ogni altro onere a carico dell'aderente.

5. Regime fiscale: sintesi dei principali elementi del trattamento fiscale applicabile alla contribuzione ed alle prestazioni.

6. Regime delle spese del fondo: criteri e modalità di finanziamento delle spese che il fondo sostiene, distinguendo tra gestione amministrativa e gestione finanziaria:

precisare, inoltre, che indicazioni circa l'ammontare delle spese a carico del fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti (spese per gestione finanziaria, gestione amministrativa, banca depositaria, etc.) sono contenute nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione.

7. Criteri di impiego delle risorse:

a) criteri fondamentali scelti per la gestione delle risorse, anche con riferimento agli eventuali comparti; a tale scopo è necessario che siano precisati, in modo chiaro e comprensibile, gli obiettivi di gestione e i profili di rischio che caratterizzano il fondo o gli eventuali comparti, nonché le strategie di investimento adottate per conseguirli;

b) modalità ed eventuali costi di trasferimento da un comparto all'altro (eventuale);

c) Indicazione dei gestori (nella fase antecedente all'individuazione dei gestori, va indicato che i gestori devono ancora essere individuati);

d) indicazione della banca depositaria (nella fase antecedente all'individuazione della banca depositaria, va indicato che la banca depositaria deve ancora essere individuata);

e) descrizione dei rischi generali connessi con la partecipazione al fondo, in particolare con riferimento alla possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, il controvalore del capitale investito ovvero alla possibilità di non ottenere un rendimento finale corrispondente alle aspettative. In alternativa, descrizione delle garanzie previste dal fondo circa la restituzione del capitale investito.

8. Informazioni: tipologia e tempistica delle informazioni messe a disposizione degli aderenti, coerentemente con le disposizioni emanate dalla Covip.

9. Fase iniziale:

a) informazione circa la decadenza dall'autorizzazione nel caso in cui entro il termine di diciotto mesi non sia stata raggiunta la prevista base associativa (specificare esplicitamente la base associativa minima prevista);

b) informazione circa il fatto che, in caso di decadenza, per le posizioni individuali maturate troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Risultati di gestione (Parte mobile).

Questa parte della scheda informativa, che illustra i principali dati patrimoniali ed economici del fondo, è costituita dalla sezione B dell'ultima comunicazione periodica agli iscritti distribuita e deve essere, dunque, oggetto di periodico aggiornamento.

01A6106

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto della BPV Vita S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 1850).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I - tabella *A*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nei rami 1 e 2 di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, rilasciata dalla BPV Vita S.p.a., con sede in Verona, corso Porta Nuova, 4;

Vista la delibera assunta in data 2 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della BPV Vita S.p.a. che ha approvato la modifica all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della BPV Vita S.p.a., con sede in Verona, con la modifica apportata all'articolo:

«Art. 2 *(sede sociale)* . — Trasferimento della sede sociale da Verona, corso Porta Nuova n. 4 a Verona, Via Meucci n. 5».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6013

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto della Sanpaolo Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1853).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed, in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche statutarie;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, ed, in particolare l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed, in particolare, l'art. 17, concernente la conversione in euro del capitale sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita, rilasciata alla Sanpaolo Vita S.p.a., con sede in Milano, via U. Hoepli, n. 10;

Vista la delibera assunta in data 12 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Sanpaolo Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5 e 17 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Sanpaolo Vita S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 5 — Conversione in euro e arrotondamento per eccesso del capitale sociale mediante utilizzazione della riserva straordinaria. Suddivisione del capitale sociale, pari a 65.000.000 euro, in 125.000.000 azioni ciascuna di valore nominale pari a 0,52 euro e successiva sostituzione delle 125.000.000 azioni con 65.000.000 azioni da 1 euro ciascuna».

«Art. 17 — Individuazione delle materie e dei settori strettamente attinenti all'oggetto sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6014

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto della Bernese Vita - Compagnia Italo Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1860).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, e, in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche statuarie;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, e, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Bernese Vita - Compagnia Italo Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a., con sede in Roma;

Vista la delibera assunta in data 27 settembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Bernese Vita - Compagnia Italo Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale;

Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Bernese Vita - Compagnia Italo Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 17, 22 e 25 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Bernese Vita - Compagnia Italo Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 3 *(Titolo I: Denominazione - Scopo - Sede - Durata).* — Trasferimento della sede sociale da Roma, via Augusto Valenziani n. 6/10 a via Tolmino n. 6, sempre in Roma».

«Art. 17. *(Titolo IV: Consiglio d'amministrazione).* — Introduzione, al termine del primo comma, dell'espressione: «ovvero da almeno due sindaci effettivi» in relazione alla possibilità di convocazione, su domanda scritta, delle adunanze del Consiglio».

«Art. 22. *(Titolo V: Rappresentanza legale - Firma sociale).* — Nuovo comma concernente l'obbligo degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri d'informativa al collegio sindacale, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, anche in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto d'interessi».

«Art. 25. *(Titolo VII: Sindaci).* — Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di collegio sindacale:

a) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci effettivi;

b) individuazione delle materie e dei settori strettamente attinenti all'attività della società, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. *b)* e *c)* e comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162;

c) possibilità di rielezione per i sindaci uscenti».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6107

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto della DIVAL Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1861).

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche statutarie;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, ed, in particolare l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla DIVAL Vita S.p.a., con sede in Milano, Corso Italia, 23 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di DIVAL Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 20, 22, 24 e 27 dello statuto sociale;

Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di DIVAL Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 5 e 27 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di DIVAL Vita S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 1 *(Denominazione, oggetto, sede, durata).* — Variazione della denominazione sociale: «RB Vita S.p.a.» in luogo della precedente «DIVAL Vita S.p.a.»;

«Art. 5 *(Capitale)* — Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 205.000.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 175.000.000.000), diviso in n. 205.000.000 azioni (in luogo del precedente n. 175.000.000) da L. 1.000 cadauna; conseguente nuova misura della parte di capitale destinata all'adempimento delle obbligazioni relative alla gestione vita: L. 200.000.000.000 (in luogo al precedente importo di L. 170.000.000.000). Tale variazione è avvenuta a parziale esecuzione dell'aumento di capitale, deliberato nell'assemblea straordinaria del 18 aprile 2000, sino a L. 250.000.000.000 da eseguirsi entro il 31 dicembre 2005»;

«Art. 27) *(Collegio sindacale).* — Introduzione nuovo quarto comma: «Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* e comma 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti all'attività della società sono quelli relativi all'attività dei settori assicurativo, creditizio e finanziario».

Roma, 28 maggio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6096

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 maggio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 57248/Seg. del 3 maggio 2001 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali;

Accertato che l'irregolare funzionamento, causato da inconvenienti occorsi al sistema informatico, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza nelle giornate 30 aprile 2001 e 3 maggio 2001, ed il mancato funzionamento per l'intera giornata del 2 maggio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 maggio 2001

Il direttore compartimentale: MARINO

01A6174

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO 11 maggio 2001.

Sostituzione di componenti in seno al comitato provinciale INPS di Gorizia. (Decreto n. 10 - SAPAL).

IL DIRETTORE
SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, che delega alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro;

Visto la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale», ed in particolare l'art. 39, comma 1, che sopprime gli uffici provinciali del lavoro, l'art. 79, comma 2, che prevede che «quando leggi e regolamenti menzionano il Direttore dell'ufficio regionale del lavoro o il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'impiego competenti per materia» e, comma 4, per cui ove l'articolo 34, primo comma, del D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, menzioni il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti del Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, o suo delegato avente qualifica non inferiore a consigliere;

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 216, 217, 218, 219, 219-*bis*, 219-*ter*, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia regionale per l'impiego e l'articolazione della stessa in quattro servizi, tra i quali il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto n. 4/1998 di data 11 maggio 1998 del Direttore del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, di ricostituzione presso la sede provinciale dell'INPS di Gorizia del Comitato provinciale dell'istituto, previsto dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989, già disciplinato dall'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la lettera di data 15 febbraio 2001 del sig. Salvatore Gioacchino con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del menzionato Comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori, designato dalle segreterie provinciali CGIL - CISL - UIL di Gorizia;

Vista la lettera di data 26 marzo 2001 del sig. Nativi Alfredo con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del menzionato Comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori, designato dalle Segreterie provinciali CGIL - CISL - UIL di Gorizia;

Viste le note del 27 febbraio 2001 e del 23 marzo 2001 delle Segreterie provinciali CGIL - CISL - UIL di Gorizia di designazione, rispettivamente, del sig. Deponte Paolo in sostituzione del sig. Salvatore Gioacchino dimissionario e del sig. Andretti Giulio in sostituzione del sig. Nativi Alfredo dimissionario, quali componenti del citato Comitato in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

I signori Deponte Paolo e Andretti Giulio sono nominati membri del Comitato provinciale dell'INPS di Gorizia, di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 897 in stituzione, rispettivamente, dei signori Salvatore Gioacchino e Nativi Alfredo dimissionari, in rappresentanza dei lavoratori.

Il Coordinatore dell'Ufficio dell'agenzia regionale per l'impiego di Gorizia è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 11 maggio 2001

Il direttore: FOSSATI

01A6097

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del dott. Guido Artom quale commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2001, il dott. Guido Artom è stato prorogato nell'incarico di commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno».

01A6048

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 9 maggio 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso *l'exequatur* al signor Angelo Pinelli, console onorario della Repubblica del Niger a Napoli.

01A6170

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seretide»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 582 del 14 maggio 2001

Specialità medicinale SERETIDE.

Titolare AIC: Glaxo Wellcome S.p.a. - via A. Fleming n. 2 - Verona.

Confezione: evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi.

A.I.C. n. 034371106/M (in base 10), 10SXK2 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: Classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 58.167 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 96.000 (IVA inclusa).

Confezione: evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi A.I.C. n. 034371118/M (in base 10), 10SXKG (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione

dell'azienda è stabilito in L. 81.495 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 134.500 (IVA inclusa).

Confezione: evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi A.I.C. n. 034371120/M (in base 10), 10SXKJ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 109.973 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). II prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 181.500 (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.lgs. n. 539/1992).

Composizione: 1 contenitore sotto pressione contiene:

SERETIDE 25/50 mcg:

principio attivo: salmeterolo xinafoato (25 microgrammi per erogazione) 4,36 mg pari a salmeterolo 3,0 mg;

fluticasone propinato (50 microgrammi per erogazione) 6.0 mg.

SERETIDE 25/125 mcg:

principio attivo: salmeterolo xinafoato (25 microgrammi per erogazione) 4,36 mg pari a salmeterolo 3,0 mg.

fluticasone propinato (125 microgrammi per erogazione) 15.0 mg.

SERETIDE 25/250 mcg:

principio attivo: salmeterolo xinafoato (25 microgrammi per erogazione) 4.36 mg pari a salmeterolo 3,0 mg;

fluticasone propinato (250 microgrammi per erogazione) 30,0 mg.

Eccipienti: norflurano (HFA 134a).

Produzione: Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle, 2, 23 Rue Lavoisier 27000 Evreux Francia; Glaxo Operations Speke Boulevard Spere Liverpool Gran Bretagna.

Sito alternativo per il confezionamento: Gloxo Wellcome GmbH & Co Industriestrasse 32-36, D-23843 Bad Oldesloe Germania.

Indicazioni terapeutiche: seretide è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (beta2-agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:

in pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta-2- agonisti a breve durata d'azione usati al bisogno.

In pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta-2-agonisti a lunga durata d'azione.

Nota: il dosaggio di SERETIDE 25/50 (25 microgrammi di Salmeterolo e 50 microgrammi di Fluticasone propinato) non è appropriato per il trattamento dell'asma grave negli adulti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6109

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 giugno 2001

Dollaro USA	0,8468
Yen giapponese	102,14
Corona danese	7,4546
Lira Sterlina	0,61280
Corona svedese	9,3229
Franco svizzero	1,5219
Corona islandese	88,53
Corona norvegese	7,9510
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57561
Corona ceca	34,081
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,58
Litas lituano	3,3875
Lat lettone	0,5381
Lira maltese	0,3958
Zloty polacco	3,3728
Leu romeno	24460
Tallero sloveno	217,5246
Corona slovacca	43,012
Lira turca	987500
Dollaro australiano	1,6187
Dollaro canadese	1,2864
Dollaro di Hong Kong	6,6043
Dollaro neozelandese	2,0266
Dollaro di Singapore	1,5330
Won sudcoreano	1088,56
Rand sudafricano	6,8328

Cambi del giorno 11 giugno 2001

Dollaro USA	0,8494
Yen giapponese	103,39
Corona danese	7,4544
Lira Sterlina	0,61360
Corona svedese	9,3110
Franco svizzero	1,5228
Corona islandese	88,69
Corona norvegese	7,9535
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57554
Corona ceca	34,048
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,15
Litas lituano	3,3969
Lat lettone	0,5402
Lira maltese	0,3963
Zloty polacco	3,3760
Leu romeno	24555
Tallero sloveno	217,7358
Corona slovacca	43,027
Lira turca	1003428
Dollaro australiano	1,6157
Dollaro canadese	1,2884
Dollaro di Hong Kong	6,6244
Dollaro neozelandese	2,0236
Dollaro di Singapore	1,5395
Won sudcoreano	1092,33
Rand sudafricano	6,8555

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6522 - 01A6523

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo alla domanda di registrazione della denominazione «Salchichón de Vic - Llonganissa de Vic» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.110 del 14 maggio 2001).

Nel comunicato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 80, seconda colonna, al rigo diciotto, dove è scritto: «insaccato crudo stagionato - classe 1.2 - denominato formaggio - classe 1.3», leggasi: «insaccato crudo stagionato - classe 1.2».

01A6169

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica spaziale, in Torino

Con decreto ministeriale 29 maggio 2001 sono stati modificati gli articoli 1, 7, 9, 10 e 11 dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica spaziale, con sede in Torino.

01A6403

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Istituzione della commissione di valutazione dei progetti di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.

Con decreto del Ministero dell'ambiente in data 2 marzo 2001 è stata istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione per la valutazione dei progetti di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali, al fine dell'assegnazione di un cofinanziamento.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito www.svs.miniambiente.it

01A6404

Integrazione della commissione di valutazione dei progetti di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.

Con decreto del Ministero dell'ambiente in data 5 aprile 2001 è stata integrata la composizione della commissione per la valutazione dei progetti di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito www.svs.miniambiente.it

01A6405

Comunicato relativo al decreto 29 novembe 2000. Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

In relazione al decreto indicato in oggetto, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1990, si fa presente che, a seguito di espressa richiesta della Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e assetto del territorio, il decreto stesso è stato inviato alla Corte dei conti che lo ha registrato in data 12 aprile 2001, registro n. 1, foglio n. 290.

01A6464

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 107 dell'8 maggio 2001, ha nominato il dott. Giampiero Sardi, vice segretario generale vicario dell'ente, in sostituzione del dott. Casimiro Pratola, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8 della stessa legge n. 580/1993.

Il segretario: PRATOLA

01A6201

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Nationale Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in San Donato Milanese.

Con provvedimento n. 1868 del 5 giugno 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 12: in materia di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, sostituzione dell'espressione «è necessaria la partecipazione della maggioranza dei consiglieri» - in luogo della precedente «si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica». In relazione alla determinazione delle modalità di deliberazione del consiglio di amministrazione sostituzione della parola «partecipanti» - in luogo della parola «presenti»;

art. 16: soppressione della parola «effettivo» in materia di limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci.

Nuova disciplina:

a) possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità in capo ai sindaci - rinvio alle norme di legge;

b) in relazione al requisito di professionalità in capo ai sindaci di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)*, e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

01A6402

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione del tasso semestrale relativo al periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2001 per i finanziamenti a tasso variabile concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti».

Si rende noto che per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2001 il tasso di interesse semestrale per il mutui a tasso variabile calcolato con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999. dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 settembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999 dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2000 e dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001, è stato determinato nella seguente misura:

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 18/2/1999 AL 16/9/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2001)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	4,558	45	5,008	2,504
15 anni	4,556	50	5,058	2,529
20 anni	4,558	55	5,108	2,554

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 17/9/1999 AL 29/12/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2001)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	4,558	30	4,858	2,429
15 anni	4,556	35	4,908	2,454
20 anni	4,558	40	4,958	2,479

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 30/12/1999 AL 18/2/2000

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2001)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	ASSO SEMESTRALE %
10 anni	4,558	10	4,658	2,329
15 anni	4,556	15	4,708	2,354
20 anni	4,556	20	4,758	2,379

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19/2/2000 AL 27/02/2001

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2001)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	4,558	10	4,658	2,329
15 anni	4,558	12	4,678	2,339
20 anni	4,558	15	4,708	2,354

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 28/2/2001

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2001)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	4,556	0	4,558	2,279
15 anni	4,556	0	4,558	2,279
20 anni	4,558	0	4,556	2,279

01A6225

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Synercid». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2001)

Alla pag. 75, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al comunicato citato in epigrafe deve intendersi allegata la seguente scheda di farmacovigilanza relativa a quinupristin-dalfopristin, erroneamente omessa in sede di pubblicazione:

SCHEDA di FARMACOVIGILANZA relativa QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN

Unità Operativa .... Ospedale ....

Codice paziente .... Numero cartella clinica ....

- Sede di infezione
- o cute e tessuti molli
- o polmonite
  - o nosocomiale in paziente non in ventilazione assistita
  - o nosocomiale in paziente in ventilazione assistita
  - o di comunità
- o batteriemia / sepsi
  - o primaria CVC correlata
  - o primaria non CVC correlata
  - o secondaria -> focolaio di partenza ....
  - o Endocardite
- o infezione vie urinarie
- o infezione endo-addominale
- o altro ....
- o Febbre di Origine Sconosciuta (FUO)

- diagnosi di infezione o sospetta o certa

- modalità di diagnosi o clinica o strumentale o documentata microbiologicamente

se infezione documentata microbiologicamente, specificare ..

organismo/i Gram+ isolato/i ....

sito di isolamento ....

numero di colture eseguite/numero colture positive per sito ..../ ....

sito di isolamento ....

numero di colture eseguite/numero colture positive per sito ..../ ....

Pattern di chemiosensibilità del Gram+ trattato ....

Ampicillina	o S	o I	o R	
Oxacillina	o S	o I	o R	
Clindamicinia	o S	o I	o R	
Eritomicina	o S	o I	o R	
Gentamicina	o S	o I	o R	
Vancomicina	o S	o I	o R	valore MIC ....
Teicoplanina	o S	o I	o R	valore MIC ....

- nel trattamento della infezione specificata il farmaco quale opzione terapeutica rappresenta ?

o 1^ o 2^ o ≥3^

- se 2^/3^ scelta, ATB usati in precedenza ....

....

- Tipo di Terapia o empirico-ragionata o mirata

- Motivazione della scelta di Q-D :
- o intolleranza Vancomicina
- o intolleranza Teicoplanina
- o intolleranza ad altri antibiotici attivi
- o fallimento clinico
- o prima scelta dal punto di vista microbiologico
- o prima scelta dal punto di vista clinico

Dose pro Kg/die impiegata .... **Tempo totale di trattamento** ....

Antibiotici eventualmente associati ....

01A6362

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 maggio 2001, recante: «Iscrizione della denominazione "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2001).

Il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 2 del sommario e a pagina 42, seconda colonna, è da intendersi rubricato sotto la voce: *«Ministero delle politiche agricole e forestali»*, anziché come erroneamente pubblicato, sotto la voce: *«Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».*

01A6465

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 maggio 2001, recante: «Contributo straordinario a favore degli enti *ex lege* n. 40/1987.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2001).

Il decreto citato in epigrafe, riportato dalla pag. 27 alla pag. 30 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi come non pubblicato in quanto il medesimo è già stato fatto oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2001.

01A6363

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651134/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 3 4 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77